

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(NENNI)

di concerto col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BRODOLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1969

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione internazionale del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione dell'imminente celebrazione del cinquantenario della creazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro l'Italia, che ha già ratificato 67 delle 133 convenzioni elaborate da detta Organizzazione, intende partecipare all'evento, fra l'altro, con la ratifica delle 11 Convenzioni oggetto del presente disegno di legge. Se ne riassumono qui appresso le principali caratteristiche.

La Conferenza internazionale del lavoro ha adottato nel corso della sua 32^a sessione, tenutasi a Ginevra nel mese di giugno del 1949, la convenzione n. 91 concernente le ferie pagate ai marittimi.

Lo strumento, che si compone di 15 articoli, definisce nel primo di essi il campo di applicazione stabilendo che debba intendersi esteso a tutte le navi di mare a propulsione meccanica, di proprietà pubblica o privata, che siano destinate per fini commerciali al trasporto di merci o di passegge-

ri e immatricolate in un territorio per il quale la convenzione in esame sia in vigore.

Sono riportate inoltre le categorie di navi escluse dal campo di applicazione dello strumento internazionale.

L'articolo 2 esclude dal campo di applicazione della Convenzione alcune categorie impiegate a bordo delle navi (pilota che non sia membro dell'equipaggio; medico che non sia membro dello stato maggiore; personale infermieristico ed ospedaliero esclusivamente adibito a mansioni ospedaliere e che non faccia parte dell'equipaggio, eccetera).

L'articolo 3 prevede i periodi di ferie per le diverse categorie di marittimi occupate continuativamente a bordo da dodici mesi.

I paragrafi 2 e 3 del predetto articolo disciplinano la concessione delle ferie dopo almeno 6 mesi di servizio continuo in caso di dimissioni o di licenziamento.

Particolari disposizioni prevedono inoltre l'epoca delle ferie, il frazionamento delle stesse e la obbligatorietà del loro godimento, salvo diverso consenso dell'interessato, nel porto del territorio ove il marittimo è stato ingaggiato o dove risiede.

Ulteriori disposizioni stabiliscono che alla convenzione in esame possa darsi applicazione nei singoli territori nazionali attraverso i contratti collettivi, le leggi o i contratti collettivi e le leggi e disciplinano altresì le modalità di ratifica dello strumento.

Da un esame comparativo della normativa nazionale rispetto a quella internazionale risulta che la legislazione italiana in materia è conforme alle disposizioni contenute nella Convenzione n. 91.

In particolare si fa presente che:

a) i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'arruolamento degli equipaggi delle navi da carico e da passeggeri, stipulati sia dall'armamento libero (27 gennaio 1968) sia dall'armamento sovvenzionato (1° dicembre 1966), stabiliscono per tutti i componenti l'equipaggio un periodo di ferie retribuito (paga, indennità fisse e valore convenzionale della panatica) di 22 giorni di calendario per ogni anno di servizio o pro-rata. Per il Direttore di macchina detto periodo è elevato a 30 giorni di calendario.

Anche il contratto nazionale di lavoro 11 maggio 1962 per gli equipaggi arruolati a compartecipazione nelle navi da carico fino a 1.600 tonnellate di stazza lorda prevede il riconoscimento di un periodo di ferie retribuito (paga, valore convenzionale della panatica e quota di compartecipazione calcolata sull'ultima retribuzione) di 25 giorni al Comandante e al Direttore di macchina e di 18 giorni al restante equipaggio.

La Convenzione in esame che all'articolo 3 stabilisce per ogni anno di servizio per il Comandante e gli ufficiali 18 giorni di ferie e per gli altri membri dell'equipaggio 12 giorni di ferie, ha, in effetti, in Italia già pratica applicazione a condizioni più favorevoli per i marittimi, come sopra accennato;

b) a differenza di quanto stabilito nell'articolo 2 dello strumento internazionale in Italia per quanto riguarda il periodo di ferie retribuite, i medici di bordo e il personale infermieristico di bordo, sono considerati a termini di legge (articolo 316 del Codice della navigazione) come componenti l'equipaggio;

c) anche nei contratti collettivi di lavoro è previsto il rateo delle ferie nel caso in cui non sia stato prestato un anno di servizio (nn. 2 e 3 dell'articolo 3 della Convenzione);

d) i casi previsti al n. 4, lettere a) e b) dell'articolo 3 della Convenzione praticamente in Italia non si verificano, in quanto con lo sbarco del marittimo il contratto di arruolamento viene a cessare a tutti gli effetti.

D'altra parte, anche con le interruzioni di lavoro previste alla lettera b) il marittimo verrebbe virtualmente ad usufruire del numero di giorni di ferie previsto dalla Convenzione stessa in considerazione del fatto che i contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono un periodo di ferie superiore a quello stabilito dalla Convenzione n. 91;

e) la norma di cui alla lettera c) — numero 4 — dell'articolo 3 della Convenzione trovasi già contenuta nella legislazione italiana e precisamente all'articolo 347 del Codice della navigazione, che prevede, in caso di cambiamento dell'armatore, che il nuovo armatore succede al precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di arruolamento dei componenti l'equipaggio;

f) quanto contenuto ai numeri 5, 6 e 7 dell'articolo 3 della Convenzione trova in Italia già attuazione.

In particolare si fa presente che nel caso in cui l'armatore, per imprevedibili esigenze di servizio, non possa concedere, in tutto od in parte, le ferie annuali, corrisponderà all'arruolato altrettante giornate di paga, indennità di contingenza, valore convenzionale della panatica ed eventuali indennità fisse, quante saranno le giornate di ferie non fruito;

g) per quanto concerne gli articoli 4, 5 e 7 della Convenzione si osserva che le nor-

me in essi contenute hanno già piena applicazione in Italia in conformità dei contratti collettivi di lavoro;

h) il principio della irrinunciabilità delle ferie di cui all'articolo 6 dello strumento in esame è pienamente sancito nella legislazione italiana in virtù dell'articolo 36 — comma terzo della Costituzione della Repubblica.

Per le considerazioni suesposte si esprime l'avviso che la Convenzione n. 91 concernente le ferie pagate ai marittimi possa essere ratificata.

* * *

La Conferenza internazionale del lavoro ha adottato nel corso della sua 34^a Sessione tenutasi a Ginevra nel mese di giugno 1951 la Convenzione n. 99 concernente i metodi di fissazione dei salari minimi in agricoltura.

Lo strumento internazionale prevede espressamente, nell'articolo 1, che ciascuno Stato membro che ratifichi la Convenzione si impegni a istituire o a « conservare », i metodi appropriati che permettano di determinare dei tassi minimi di salario per i lavoratori occupati nelle imprese agricole e nelle altre attività connesse.

Inoltre ciascuno Stato che ratifichi lo strumento (articolo 3) dovrà determinare oltre i detti metodi di fissazione dei salari anche le modalità per la loro applicazione, sentite sempre le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo.

L'articolo 4 della convenzione prevede la istituzione di controlli adeguati, di ispezioni e di sanzioni per i casi di violazione delle disposizioni relative ai tassi minimi salariali.

Lo strumento in esame contempla altresì la possibilità del pagamento parziale del salario minimo in natura a condizione che lo stesso serva per l'uso personale del lavoratore e della sua famiglia, sia conforme alle sue esigenze e quanto al suo ammontare sia giusto e ragionevole.

Dall'esame sommario della Convenzione n. 99 risulta che la legislazione nazionale italiana è conforme alle disposizioni in esso contenute.

L'articolo 36 della Costituzione della Repubblica italiana sancisce che « il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa ». La determinazione concreta del salario, in attuazione del suesposto principio costituzionale, è lasciata — salvo per quanto riguarda le categorie dei pubblici dipendenti — alla contrattazione collettiva fra le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate. Nel settore agricolo, in particolare, esistono e trovano diffusa applicazione vari contratti collettivi, stipulati fra le contrapposte organizzazioni sindacali a carattere confederale e di categoria, nel campo nazionale e provinciale.

Allorchè lo strumento di che trattasi fu adottato (1951), si ritenne condizione per poter procedere alla sua ratifica la preventiva emanazione di una legge sindacale che, in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, conferisse ai contratti stipulati dalle organizzazioni professionali l'efficacia *erga omnes*. Si reputava, infatti, che il sistema vigente, in attesa dell'emanazione della predetta legge, non consentisse l'assunzione da parte del Governo di tutti gli impegni derivanti dalla ratifica della Convenzione in esame.

La situazione attuale, peraltro, dimostra che attraverso il sistema della libera trattazione collettiva e dei mezzi giurisdizionali per l'osservanza dell'articolo 36 della Costituzione, la garanzia del salario minimo è praticamente conseguita.

I contratti collettivi di lavoro, infatti, trovano una sfera di applicazione sempre più vasta, sia per l'adeguamento spontaneo alle norme in essi stabilite da parte anche dei non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, sia per l'orientamento seguito costantemente dalla Magistratura, che, nella determinazione concreta dell'equo salario, ai sensi del citato articolo 36 della Costituzione e del-

l'articolo 2099 del Codice civile, fa riferimento ai salari stabiliti dai contratti collettivi.

Esistendo, pertanto, le condizioni di diritto e di fatto indispensabili per assicurare il conseguimento dei fini che lo strumento in oggetto si propone, e considerato che le stesse organizzazioni sindacali interpellate in proposito hanno manifestato unanime consenso, si ritiene che si possa procedere alla ratifica della convenzione n. 99.

* * *

La Conferenza internazionale del lavoro ha adottato, nel corso della 35^a Sessione, tenutasi a Ginevra nel giugno 1952, la convenzione n. 103, concernente la protezione della maternità.

In occasione della presentazione al Parlamento dello strumento fu espresso parere sfavorevole alla ratifica a causa del problema relativo al costo delle prestazioni, che la convenzione stabilisce di non addossare, in nessun caso, al datore di lavoro.

Infatti l'articolo 4, paragrafo 8) della convenzione dispone che « in nessun caso il datore di lavoro deve essere tenuto responsabile personalmente del costo delle prestazioni dovute alle donne che egli impiega », mentre nella nostra legislazione (articolo 17, lettera *b*), della legge 26 agosto 1950, n. 860) l'indennità delle lavoratrici (impiegate) gestanti e puerpere è dovuta dal datore di lavoro, ove lo stesso sia tenuto al pagamento delle indennità in caso di malattia.

Con l'emanazione della legge 9 gennaio 1963, n. 7 — concernente il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 — la regolamentazione nazionale può dirsi ormai adeguata a quella internazionale anche per quanto riguarda il costo delle prestazioni dovute in caso di maternità.

Tale legge ha, infatti, provveduto, tra l'altro, ad estendere il sistema di mutualiz-

zazione dell'onere della tutela per le lavoratrici madri, anche nei confronti di quelle categorie (impiegate e assimilate) per le quali il datore di lavoro era direttamente tenuto a corrispondere le prestazioni di maternità.

Pertanto si ritiene di poter procedere alla ratifica dello strumento in esame.

I principi essenziali stabiliti dalla Convenzione sono:

il campo di applicazione comprende le donne impiegate in imprese industriali come pure le donne impiegate in lavori non industriali e agricoli, ivi comprese le lavoratrici a domicilio;

la concessione di un congedo di almeno 12 settimane, di cui sei da godere obbligatoriamente dopo il parto;

la proroga del congedo post-natale in caso di malattia derivante dal parto e l'anticipazione del congedo pre-natale in caso di malattia risultante dalla gravidanza;

la concessione, durante tali periodi, di una indennità sufficiente al mantenimento della madre e del bambino. In nessun caso, quando le prestazioni di natura economica sono fornite attraverso un sistema di assicurazione sociale obbligatoria sulla base del guadagno percepito, esse possono essere inferiore ai due terzi di tale guadagno;

la concessione dei riposi per l'allattamento;

il divieto di licenziamento delle donne durante i periodi di astensione facoltativa ed obbligatoria e durante quelli di malattia dovuti alla gravidanza o al puerperio;

la possibilità per lo Stato che ratifica, attraverso una dichiarazione che accompagna la ratifica, di escludere dalla applicazione della convenzione alcune categorie di lavori non industriali, le imprese di trasporto per mare, le lavoratrici domestiche, a domicilio e agricole (art. 7).

Si riportano in sintesi le norme italiane che regolano la materia oggetto dello strumento internazionale:

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 37, il quale stabilisce che le condi-

zioni di lavoro debbono consentire alla donna lavoratrice l'adempimento delle sue eccezionali funzioni familiari ed assicurare alla madre e al bambino una speciale ed adeguata prestazione;

codice civile, articolo 2110, il quale prevede, tra l'altro, che l'assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio deve essere computata nell'anzianità di servizio;

legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;

legge 12 dicembre 1950, n. 986, sul divieto di licenziamento delle lavoratrici madri, gestanti e in puerperio;

legge 23 maggio 1951, n. 394, sulla conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri;

legge 18 gennaio 1952, n. 35, sull'estensione dell'assicurazione assistenza malattia ai lavoratori addetti ai servizi domestici familiari;

legge 15 novembre 1952, n. 1904, sulle modificazioni all'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860;

decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, contenente norme regolamentari per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860;

legge 9 gennaio 1963, n. 7, concernente il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860;

numerosi contratti collettivi, i quali o rinviano per la regolamentazione della tutela di cui si tratta alle vigenti disposizioni di legge o prevedono condizioni ancora più favorevoli di quelle contemplate dalla citata legge n. 860 e successive modifiche.

Circa le principali norme della disciplina sulla protezione della maternità, è da rilevare, in relazione anche ai singoli punti considerati dalla Convenzione, quanto segue:

L'articolo 3 della legge 26 aprile 1950, n. 860, comprende nel *campo di applicazione* tutte le attività previste dalla Convenzione, ad eccezione del settore delle lavoratrici a domicilio e di quelle addette ai servizi familiari. Tuttavia l'articolo 2 della legge stessa stabilisce che con successivo provvedimento

sarà disciplinata organicamente la tutela fisica ed economica delle lavoratrici a domicilio e di quelle addette ai servizi familiari, alle quali è, nel frattempo, già applicabile il titolo III della citata legge n. 860, concernente il trattamento economico.

Successivamente, con legge 18 gennaio 1952, n. 35, è stata disciplinata la tutela medico-sanitaria delle lavoratrici addette ai servizi familiari comprendente anche l'assistenza ostetrica.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568 (norme regolamentari), sono escluse dal campo di applicazione della protezione della maternità soltanto le parenti e le affini, entro il terzo grado, del datore di lavoro, a condizione che esse siano conviventi ed a carico dello stesso datore di lavoro.

Per quanto riguarda i « congedi per maternità » si deve rilevare che la tutela fisica a tal fine prevista dalla legislazione italiana — anche se fissata in misura diversa per il settore industriale e per gli altri settori — è *sempre più ampia* di quella prevista dalle disposizioni internazionali in esame.

Nella convenzione è, infatti, stabilito all'articolo 3, nn. 1, 2 e 3, che la durata del congedo deve essere di almeno dodici settimane di cui sei da godere obbligatoriamente dopo il parto.

La legislazione italiana — legge citata articolo 5 — prevede, al minimo, un periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di 14 settimane, periodo la cui durata si estende a sedici settimane per il lavoro agricolo e a tre mesi più otto settimane per il settore industriale: di tale ultimo periodo, otto settimane devono essere concesse dopo il parto.

Le disposizioni dei nn. 4, 5 e 6 del predetto articolo 3 della convenzione — che prevedono il prolungamento del periodo di congedo per tutto il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e quella del parto stesso e la possibilità di prevedere un congedo prenatale supplementare e di prolungare il congedo post-natale in caso di malattia derivante dalla gravidanza

o dal puerperio — trovano rispondenza nella legge 860 (articoli 5, 6 e 7) dalla quale tali prolungamenti sono previsti anche nel caso di preesistente forma morbosa, eventualmente aggravata dallo stato di gravidanza. Inoltre la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatorio di 8 settimane, per un ulteriore periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell'anzianità. Ciò allo scopo di potersi dedicare per un periodo maggiore alle cure ed all'allattamento del figlio.

Nella legislazione italiana la *tutela previdenziale* della maternità non costituisce una assicurazione a sè stante, ma fa parte della assicurazione contro le malattie.

Pertanto tutte le lavoratrici assicurate contro le malattie fruiscono delle prestazioni di maternità. Dette prestazioni, per le assicurate, consistono in prestazioni economiche ed in prestazioni sanitarie, per le familiari degli assicurati sono limitate alle prestazioni sanitarie.

Il trattamento economico di maternità è disciplinato, nella legislazione italiana, dall'articolo 17 della legge 26 agosto 1950 (modificato ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 7) il quale stabilisce che le lavoratrici dipendenti da privati datori di lavoro hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro.

Per le lavoratrici del pubblico impiego è stabilita l'intera retribuzione.

Detto trattamento economico, però, non è erogabile alle lavoratrici agricole non aventi qualifica impiegatizia, nè alle lavoratrici a domicilio e alle addette ai servizi familiari. Per tali categorie è prevista la corresponsione di una indennità *una tantum*, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 22 della legge 26 agosto 1950 (modificato all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1963) e dall'articolo 25 della stessa legge 26 agosto 1950.

L'articolo 23 della legge 26 agosto 1950 (modificato dall'articolo 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 7), regola, in armonia con i

principi ed i criteri enunciati nella Convenzione, il pagamento dei contributi per la copertura degli oneri inerenti al trattamento economico di maternità.

Le donne che non possono pretendere di diritto le prestazioni in parola beneficiano in genere dell'assistenza erogata da vari istituti ed enti, quale l'ONMI (opera nazionale maternità ed infanzia), l'ECA (ente comunale di assistenza), eccetera.

Infine, le prestazioni medico-chirurgiche e farmaceutiche considerate dalla convenzione sono previste, nella nostra legislazione, dall'articolo 8 e dall'articolo 22 (lavoratrici agricole) della legge 26 agosto 1950, nonchè dall'articolo 32 del relativo regolamento di attuazione 21 maggio 1953.

Dette prestazioni comprendono:

l'assistenza specialistica ambulatoriale *pre e post-partum*;

l'assistenza ostetrica domiciliare da parte di una levatrice convenzionata, liberamente scelta dalla gestante;

la fornitura gratuita di un pacco ostetrico;

il ricovero in case e reparti ospedalieri di maternità, anche nei casi di parto fisiologico.

Per quanto riguarda le lavoratrici addette ai servizi familiari la legge 18 gennaio 1952, n. 35, ha esteso l'assicurazione malattia alle lavoratrici predette che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno quattro ore giornaliere, presso lo stesso datore di lavoro.

Le lavoratrici domestiche hanno diritto alle seguenti prestazioni: assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoriale, assistenza specialistica ambulatoriale, assistenza farmaceutica, assistenza ospedaliera, *assistenza ostetrica*.

Gli articoli 9 e 10 della legge 26 agosto 1950 e gli articoli 22, 23 e 24 del relativo regolamento 21 maggio 1953 disciplinano la materia concernente *i riposi per l'allattamento*.

In particolare, le norme legislative prevedono la concessione alle donne che allattano direttamente il proprio bambino, per un anno dalla nascita di questo, due pe-

niodi di riposo della durata di un'ora ciascuno, nella giornata lavorativa; detti periodi di riposo per l'allattamento sono da considerare ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.

A loro volta, le succitate norme del regolamento stabiliscono, fra l'altro, che l'Ispettorato del lavoro potrà ordinare modificazioni alla distribuzione di tali periodi di riposo, ove ritenga che quella disposta dal datore di lavoro non risponda alle esigenze fisiologiche dell'allattamento. Parimenti è prevista la facoltà per l'Ispettorato del lavoro di intervenire — nel caso di orari di lavoro su più turni — onde assegnare la lavoratrice ad altro turno più conveniente alle necessità dell'allattamento.

Per quanto riguarda la *tutela professionale* della lavoratrice madre è da notare anzitutto, che la portata della norma italiana — che stabilisce il divieto di licenziamento della lavoratrice gestante e madre — è molto più ampia di quella contenuta nella corrispondente disposizione (articolo 6) della Convenzione.

Nella Convenzione n. 103 è, infatti, previsto il divieto, per il datore di lavoro, di licenziare la lavoratrice durante il periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro. La legislazione italiana, invece, e precisamente l'articolo 3 della legge 26 agosto 1950, sancisce il divieto di licenziamento per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino.

Da rilevare che la nostra legislazione prevede anche il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 7.

Da quanto sopra esposto risulta evidente che la protezione stabilita dalla legislazione italiana in favore della lavoratrice madre e del bambino è conforme alla norma internazionale ed in molti casi più estesa e più intensa, e che, pertanto, non sussistono, per il nostro Paese, difficoltà alla ratifica dello strumento.

* * *

La Conferenza internazionale del lavoro ha adottato nel corso della sua 43^a sessione, tenutasi a Ginevra nel mese di giugno 1959, la Convenzione n. 112 concernente l'età minima di ammissione al lavoro dei pescatori.

La convenzione, che si compone di 112 articoli, definisce nel primo di essi il campo di applicazione stabilendo che per « battello da pesca » debba intendersi ogni battello, nave o bastimento di proprietà pubblica o privata, adibito alla pesca marittima nelle acque salate.

La convenzione di cui sopra per contro non si applica alla pesca nei porti e negli estuari dei fiumi, nè tanto meno ai soggetti che si dedicano alla stessa per sport o svago.

Lo strumento internazionale prevede inoltre che l'età di ammissione al lavoro per i marittimi debba essere fissata a quindici anni, consentendo peraltro alcune deroghe a favore degli stessi (articolo 2 paragrafo 2) durante le vacanze scolastiche a condizione che dette attività, svolte occasionalmente, non siano nocive alla loro salute, nè pregiudichino la loro assiduità alla scuola, nè siano svolte a scopo commerciale.

L'articolo 3 prevede che i minori di anni diciotto non possano essere adibiti a bordo di battelli da pesca naviganti a carbone in qualità di carbonaio o di fuochista.

Particolari disposizioni dello strumento disciplinano inoltre le modalità di ratifica.

Da un esame comparativo della normativa nazionale con quella internazionale risulta che la legislazione italiana in materia è conforme alle disposizioni contenute nello strumento in esame.

In particolare la legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti stabilisce per siffatte categorie a 15 anni compiuti l'età minima di ammissione al lavoro.

Le facoltà di deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 2) della convenzione sono previste altresì dall'articolo 242 del Regolamento di esecuzione al codice di navigazione. Detto articolo, fra l'altro, prevede la facoltà per i minori di 14 anni (ma non di dieci) che

siano allievi di istituti di educazione marinara, di imbarcare, oltre che su navi scuola anche su navi il cui equipaggio sia formato unicamente da membri della stessa famiglia.

In proposito si rileva che con l'emanazione della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962 sull'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale, non sembra più operante la disposizione di cui all'articolo 242 del citato Regolamento e relativa all'impiego, durante il periodo scolastico, dei minori compresi tra i quattordici ed i dieci anni di età, ciò in quanto si contravverrebbe all'obbligo dell'istruzione scolastica fino al compimento del 14° anno di età e di cui alla legge surriferita.

In conclusione pertanto l'articolo 242 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione nel dare facoltà ai minori di 15 anni ma non di dieci di imbarcarsi su navi il cui equipaggio sia formato da membri della famiglia, non può esimere altresì gli esercenti la patria potestà sui minori dall'obbligo di provvedere all'istruzione scolastica degli stessi.

Appare pertanto evidente che tale tipo di imbarco, per i minori di cui trattasi, non può che essere operante solo durante i periodi di vacanza scolastica. Inoltre, l'attività svolta a bordo dal minore è utile, quale apprendistato, alla sua formazione professionale e, pertanto, a tale scopo è da escludere il fine commerciale dell'impresa secondo quanto prospettato al punto c) dell'articolo 2, paragrafo 2) della convenzione.

Dalle considerazioni suesposte si ritiene che si possa procedere alla ratifica della convenzione n. 112.

* * *

La Conferenza internazionale del lavoro ha adottato, nel corso della 44ª sessione, tenutasi a Ginevra nel mese di giugno 1960, la convenzione n. 115, concernente la protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti.

In occasione della presentazione al Parlamento dello strumento, fu espresso, in

linea di massima, parere favorevole. Ragioni di opportunità, tuttavia, e la complessità della materia che restava ancora da disciplinare sul piano interno, consigliarono di attendere l'emanazione delle disposizioni all'uopo in elaborazione prima di procedere alla presentazione degli strumenti di ratifica, in modo da evitare di assumere un formale impegno internazionale prima ancora di essere certi di poterlo immediatamente rispettare.

Con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, la regolamentazione nazionale nella materia che forma oggetto dello strumento internazionale dell'OIL può dirsi ormai completa.

Tale decreto fissa, infatti, le norme di sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.

In particolare il capo VIII, dedicato alla protezione sanitaria dei lavoratori, determina le attività disciplinate, gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, stabilisce il divieto per i minori e le lavoratrici gestanti, prevede misure relative alla limitazione delle dosi e delle concentrazioni, prescrive le visite mediche preventive e periodiche.

Pertanto si ritiene di poter procedere alla ratifica dello strumento in esame.

Esso è diviso in tre parti riguardanti rispettivamente le norme di carattere generale, le misure di protezione e le disposizioni finali.

In base ad esse la convenzione si applica a tutte le attività che comportino l'esposizione dei lavoratori a radiazioni ionizzanti nel corso del loro lavoro; non si applica nè alle sostanze radioattive nè agli apparecchi generatori di radiazioni che possono trasmettere solo deboli dosi di radiazioni.

Allo scopo di predisporre e adottare tutte le misure necessarie di protezione dei lavoratori contro le radiazioni, dal punto di vista della salute e da quello della sicurezza, dovranno essere fissate le dosi massime ammissibili di radiazioni ionizzanti per

le diverse categorie di lavoratori, dosi e quantità massime costantemente da rivedere alla luce delle nuove conoscenze.

Per quanto concerne i lavoratori direttamente addetti a lavori sotto radiazioni, dei livelli appropriati dovranno essere fissati sia per coloro che hanno più di 18 anni che per quelli che hanno meno di 18 anni, restando inteso che non è ammessa l'assunzione al lavoro al di sotto dei 16 anni. Tutti i lavoratori direttamente addetti a lavori sotto radiazioni debbono essere congruamente istruiti prima e durante l'assegnazione di detti lavori, sulle precauzioni da prendere per la loro sicurezza e per la protezione della loro salute, mentre segnalazioni e informazioni adeguate dei pericoli debbono indicare l'esistenza dei rischi cui i lavoratori sono esposti e il modo di riparare ad essi.

La convenzione disciplina, altresì il controllo dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, l'esame medico, le comunicazioni che i datori di lavoro debbono dare all'autorità competente in materia e infine il divieto di continuare a impiegare lavoratori in un lavoro suscettibile di esporli a radiazioni ionizzanti contrariamente all'avviso medico.

Ciascuno Stato membro che ratifica la convenzione si impegna ad incaricare servizi di ispezione appropriati del controllo dell'applicazione delle proprie disposizioni, od a verificare che sia assicurata una ispezione adeguata.

Come appare evidente da un esame del suesposto strumento esso fissa i principi essenziali e fondamentali della protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, lasciando ai singoli Stati la possibilità di regolamentare la materia in maniera più dettagliata e più consona alla organizzazione amministrativa, tecnica e legislativa di ciascuno di essi.

Per quanto si riferisce agli impegni di carattere internazionale, si ricorda che l'Italia, aderendo al Trattato di Roma che istituì l'EURATOM, ha accolto, fra l'altro, il principio, contenuto nell'articolo 31 di detto Trattato, il quale prescrive che le norme di base per la protezione sanitaria (controllo fisico) della popolazione e dei lavoratori

contro i danni risultanti dalle radiazioni ionizzanti sono elaborate da una Commissione (istituita dalla Comunità) dopo l'avviso di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico.

Il testo di tali norme è riprodotto nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 20 febbraio 1959, anno 2°, n. 11, sotto il titolo: « Direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti », notificate dall'EURATOM ai sei Paesi aderenti affinché, come da impegno assunto, le recepiscano nelle rispettive legislazioni nazionali. Detto testo è stato aggiornato con la nuova « Direttiva » pubblicata sulla GUCE n. 57 del 9 luglio 1962, relativo alla revisione degli allegati 1 e 3 della precedente direttiva con la « Direttiva del Consiglio » pubblicata sulla GUCE n. 216 del 26 novembre 1966, che modifica le due « Direttive » precedenti. Va rilevato che la materia disciplinata dalla Convenzione n. 115 non differisce sostanzialmente da quella che, in forma più impegnativa e particolareggiata, risulta disciplinata da tali Direttive.

Richiamandosi alle disposizioni legislative attualmente vigenti nel nostro Paese si rammenta che, prescindendo dalle norme che disciplinano l'attività degli impianti di radiologia e radiumterapia contenute nel testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 194, 195, 196, 197, 198, 386, 387) e successivo regolamento speciale (regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145), la materia è regolata dalle seguenti norme:

norme generali per l'igiene del lavoro (decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, articoli 23 e 33);

legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti;

legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri (art. 4);

decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (e decreto di applicazione da esso derivato) sulla sicurezza degli impianti e protezione sanitaria

dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.

Da quanto precede è dato desumere che non sussistono, ormai, per il nostro Paese, difficoltà alla ratifica della Convenzione numero 115, nè sulla linea dei principi giuridici relativi ad una efficace protezione dei lavoratori sulla quale l'Italia si è già avviata, nè sulla linea degli impegni di carattere internazionale.

* * *

La Conferenza internazionale del lavoro ha adottato nel corso della sua 47^a sessione, tenutasi a Ginevra nel mese di giugno 1963, la convenzione n. 119 concernente la protezione dalle macchine.

Lo strumento, adottato senza voti contrari e con una sola astensione, considera con il termine « macchine » tutte le macchine, nuove od usate, mosse da forza che non sia quella umana. Viene, peraltro lasciato all'autorità nazionale di stabilire quali altre macchine, mosse da forza dell'uomo, ma tuttavia pericolose, siano da comprendere nella regolamentazione. Tali decisioni verranno prese dietro consultazione delle organizzazioni più rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori.

Nella parte II dello strumento, all'articolo 2, è stabilito il divieto di vendita ed affitto e, ove previsto dall'autorità competente, di ogni altra forma di cessione o di esposizione di macchine, i cui elementi pericolosi, specificatamente indicati nei paragrafi 3 e 4 (parti salienti di organi mobili e rotanti, nonché organi di trasmissione e di comando) non siano idoneamente protetti.

All'articolo 3 sono previste alcune deroghe. Il divieto, infatti, non opererà quando le macchine, per la loro costruzione e collocazione, offrano sicurezza identica a quella che presenterebbero normali dispositivi protettivi. Il divieto non sarà del pari applicabile quando le operazioni di manutenzione, di cambiamento delle parti lavoratrici e di registrazione, pur non soddisfacendo le mac-

chine alle prescrizioni stabilite, possano essere compiute in conformità alle prescrizioni usuali di sicurezza.

All'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 sono tenuti il venditore, il noleggiatore, la persona che cede la macchina a qualsiasi titolo e l'espositore, così come, nei casi appropriati, conformemente alla legislazione nazionale, i loro rispettivi mandatari. Il fabbricante che vende, affitta, cede a qualsiasi titolo o espone macchine sarà tenuto allo stesso obbligo (art. 4).

L'articolo 5 dispone, inoltre, che ciascuno Stato interessato può prevedere una deroga temporanea alle disposizioni dell'articolo 2. Le condizioni e la durata di detta deroga, che non può superare i tre anni a partire dall'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato interessato, devono essere stabilite dalla legislazione nazionale o da misure appropriate, dietro consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati e, nel caso, delle organizzazioni dei fabbricanti.

La parte III dello strumento prevede il divieto di utilizzazione di macchine di cui un qualunque elemento pericoloso sia sprovvisto di protezione adeguata. È tuttavia previsto che, ove tale prescrizione non possa essere pienamente osservata senza impedire l'impiego della macchina, essa sarà applicata nella misura compatibile con detta utilizzazione.

Le macchine devono essere protette in maniera che la regolamentazione e le norme nazionali di sicurezza e di igiene del lavoro siano rispettate (art. 6).

Il datore di lavoro è tenuto ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 6 (art. 7).

Esso deve, inoltre, prendere misure al fine di mettere i lavoratori al corrente della legislazione nazionale concernente la protezione dalle macchine e deve informarli dei danni che possono risultare dall'utilizzazione delle stesse, così come delle precauzioni da prendere.

Il datore di lavoro ha anche l'obbligo di mantenere condizioni di ambiente lavorativo tali da prevenire pericoli per i lavoratori addetti alle macchine (art. 10).

All'articolo 13 la Convenzione prevede la applicabilità delle sue norme anche ai lavoratori indipendenti, nella misura in cui l'autorità nazionale lo dovesse stabilire.

La parte IV dello strumento prevede all'articolo 15 l'adozione di misure necessarie, comprese quelle concernenti sanzioni appropriate, al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni della Convenzione. Pertanto ogni membro che ratifica lo strumento si impegna di incaricare i servizi di ispezione del controllo dell'applicazione di tutte le disposizioni, ovvero di verificare che sia assicurata una adeguata ispezione.

La legislazione nazionale, che dà effetto alle disposizioni della convenzione deve, inoltre, essere elaborata dall'autorità competente dietro consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, come pure, nel caso, delle organizzazioni dei fabbricanti (art. 16).

La parte V stabilisce che la Convenzione si applicherà a tutti i settori economici, a meno che l'autorità ratificante non ne delimiti l'applicazione con una dichiarazione annessa alla ratifica.

In tal caso, le norme dovranno essere applicate alle aziende e settori che, previa consultazione degli organi ispettivi e delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, a giudizio dell'autorità nazionale utilizzano macchine in misura rilevante.

Ogni membro che abbia presentato dichiarazione delimitante l'applicazione dello strumento, può, in qualsiasi momento, annullarla totalmente o parzialmente, con una dichiarazione successiva.

Dall'esame dei principi enunciati nella Convenzione risulta che la legislazione antinfortunistica italiana è più avanzata rispetto alla normativa prevista dall'anzidetto strumento internazionale, e ciò con riguardo sia alle misure di sicurezza contemplate, sia ai soggetti destinatari delle norme in esso contenute, sia, infine, al suo campo di applicazione.

Unico punto non contemplato dalla disciplina nazionale, è quello concernente la previsione di obblighi a carico degli « espositori » di macchine. Naturalmente tale ca-

renza verrebbe a verificarsi soltanto per gli espositori di macchine straniere. Infatti la legislazione italiana stabilisce con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, all'articolo 7, non solo il divieto di vendita, noleggio e concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinato al mercato interno, nonché di installazioni di impianti, ma anche di costruzione delle stesse qualora non siano rispondenti alle norme di sicurezza.

Devesi, però, notare che, anche nel caso di esposizione di macchine straniere, la mancanza di una tutela legislativa, laddove queste non siano provviste dei dispositivi di sicurezza, sarebbe in pratica irrilevante.

Ciò in quanto i lavoratori dipendenti dall'espositore di tali macchine restano pur sempre pienamente tutelati in base all'articolo 1 del citato decreto il quale stabilisce che le disposizioni ivi contenute si applicano « a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati ».

Devesi, peraltro, riconoscere che la disciplina legislativa italiana non coprirebbe l'espositore di macchine straniere non protette che, senza alcun dipendente, di persona presenzi alla esposizione e provveda alle dimostrazioni pratiche.

È, però, da rilevare che in tal caso ricorrerebbe piuttosto l'articolo 13 della Convenzione il quale demanda alla legislazione nazionale l'estensione o meno al lavoratore autonomo delle norme protettive contenute nello strumento.

Infine, devesi ancora rilevare che in tale ultima ipotesi resterebbero, altresì, esposti a rischio i visitatori ed in genere il pubblico che si trovi nella zona dell'esposizione.

Trattasi, peraltro, di problema che interessa piuttosto le norme di pubblica sicurezza ed in ogni caso di eventualità difficilmente ricorrenti.

Per tali motivi si ritiene che la Convenzione possa essere ratificata.

* * *

La Conferenza internazionale del lavoro ha adottato nel corso della sua 48^a sessione

tenutasi a Ginevra nel mese di luglio 1964, la Convenzione n. 120, concernente l'igiene nelle aziende commerciali e negli uffici.

La Convenzione si divide in due parti principali, delle quali la prima stabilisce il campo d'applicazione e gli obblighi che assumono gli Stati con la ratifica e la seconda enuncia i principi generali d'igiene.

Per quanto riguarda il campo di applicazione, le norme della Convenzione si applicano a tutte le aziende, istituzioni e amministrazioni nelle quali i lavoratori siano occupati in attività di carattere commerciale ovvero in lavori di ufficio. Gli Stati che ratificano la Convenzione assumono lo impegno di adottare e di mantenere in vigore una legislazione che garantisca l'applicazione delle norme contenute nella Convenzione.

Infine gli Stati che ratificano la Convenzione si impegnano ad adottare sistemi di ispezione sulla effettiva applicazione della nuova disciplina.

Nella seconda parte della Convenzione (articoli 7 e 19) vengono fissati i principi generali d'igiene del lavoro per le categorie in esame: i locali di lavoro e le relative attrezzature devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e di pulizia, l'aerazione dei locali di lavoro deve essere sufficiente e adatta al tipo di lavoro, al numero delle persone e al volume degli ambienti. L'illuminazione e la temperatura devono essere mantenute in condizioni adatte per le condizioni di lavoro e ambientali.

È stabilito altresì che i lavoratori devono disporre di acqua potabile o di altre bevande sane in quantità sufficiente, di servizi igienici in numero proporzionato e di spogliatoi convenientemente attrezzati.

La Convenzione infine, dopo aver disposto che i lavoratori devono essere protetti contro l'azione derivante da sostanze tossiche o da procedimenti pericolosi nonchè dai rumori e dalle vibrazioni nocive, stabilisce che nei luoghi di lavoro vi siano adeguati locali di pronto soccorso e dei materiali necessari a tal fine.

Le norme internazionali contenute nella Convenzione concernente l'igiene nelle azien-

de comunali o negli uffici corrispondono in maniera quasi integrale a quelle del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303: « Norme generali per l'igiene del lavoro ».

Le norme del suddetto decreto, com'è noto, si applicano a tutte le attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, ivi comprese quelle esercitate nello Stato, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, da altri enti pubblici o dagli istituti d'istruzione e di beneficenza, salve alcune esclusioni riguardanti i lavori svolti a bordo delle navi e degli aeromobili e nelle miniere, cave e torbiere disciplinate con proprie norme giuridiche. In tale ampia sfera d'applicazione e nella complessa normativa del decreto sono comprese tutte le attività cui si riferisce lo strumento in esame.

I principi enunciati dalla Convenzione trovano pieno accoglimento nella nostra legislazione e nei criteri informativi della attività amministrativa e di vigilanza.

Per quanto concerne il controllo sulla effettiva esecuzione delle norme sull'igiene, così come richiesto dall'articolo 6 della Convenzione, è noto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 303 sopraccitato affida tale compito al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro e in collaborazione con le autorità sanitarie e con gli organi competenti per alcuni specifici settori.

Per i motivi suddetti, condivisi dalla maggioranza delle associazioni sindacali interpellate, si ritiene di poter procedere alla ratifica della Convenzione n. 120, concernente l'igiene nelle aziende commerciali e negli uffici.

* * *

La Convenzione n. 122, concernente la politica dell'impiego, consta di un preambolo e di vari articoli. In essa si invitano gli Stati membri ad adottare una politica attiva dell'impiego, intesa a promuovere « il pieno impiego, produttivo e liberamente scelto » onde stimolare lo sviluppo econo-

mico, elevare il tenore di vita, risolvere il problema della disoccupazione e della sottoccupazione.

Tale politica dovrà garantire che vi sia lavoro per tutte le persone disponibili e in cerca di lavoro, che il lavoro sia il più remunerativo possibile e che vi sia libera scelta dell'occupazione e possibilità di formazione professionale, senza alcuna discriminazione di sesso, di razza, di colore, di religione o di opinioni politiche.

Gli Stati membri dovranno a tal fine, in relazione alla situazione del proprio Paese, determinare le misure da adottare, provvedendo, ove necessario, alla elaborazione di programmi.

Per l'applicazione della Convenzione e per l'attuazione della politica dell'impiego dovranno essere consultate tutte le parti interessate e in particolare le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La Convenzione n. 122 stabilisce dei principi di base per una politica attiva della manodopera più che una serie di norme imperative aventi per contenuto obblighi specifici e ben precisati; essa cioè fissa le linee d'azione secondo cui deve svilupparsi l'attività dello Stato per raggiungere l'obiettivo del pieno impiego.

Le disposizioni della Convenzione sono caratterizzate da una certa flessibilità, per cui possono essere adattate alle situazioni particolari dei Paesi membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, diverse o per fattori geografici ed economici o per struttura politico-costituzionale.

La ratifica della Convenzione può, se del caso, stimolare l'attività di governo, e quella dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle loro organizzazioni che sono chiamati direttamente a collaborare alla attuazione della politica di pieno impiego, all'adozione di provvedimenti di diversa natura per favorire lo sviluppo economico e quindi il pieno impiego.

Considerando la situazione italiana, alla luce di questa prospettiva, sembra che la Convenzione possa essere applicata senza difficoltà.

Il diritto al lavoro, che è alla base della Convenzione n. 122, è riconosciuto dalla

Costituzione a tutti i cittadini e la Repubblica ha l'obbligo di promuovere le condizioni che lo rendano effettivo. D'altra parte la Costituzione stessa, permeata di socialità, indica le linee generali per realizzare tale obiettivo.

Nel quadro dei precetti e degli orientamenti sociali della Costituzione, il Governo ed il Parlamento italiani hanno sempre svolto una intensa attività.

Le linee della politica dell'impiego, esposte nel programma economico nazionale 1966-1970, corrispondono poi pienamente a quelle dello strumento in esame.

Uno dei principali obiettivi del Programma infatti è quello di favorire l'aumento dell'occupazione extra-agricola, nella misura atta ad assorbire sia l'incremento delle forze di lavoro che i lavoratori provenienti dall'agricoltura.

I risultati cui sono pervenute le ricerche e le analisi sulle forze di lavoro, sulla ripartizione territoriale dei nuovi posti di lavoro e sulle altre materie che interessano la politica dell'impiego sono stati utilizzati nella fase di predisposizione del programma quinquennale. Deve aggiungersi inoltre che esistono istituti che si occupano specificamente di questi problemi da anni.

Gli interventi prioritari previsti dal programma nel settore dell'abitazione, della sicurezza sociale, dell'istruzione e della formazione professionale rafforzano le linee essenziali della politica generale.

La politica dell'impiego — che, sul piano strettamente amministrativo, viene realizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale attraverso l'organizzazione del collocamento, l'orientamento e la formazione professionale e le misure di sicurezza sociale, e, per taluni aspetti, da altri Dicasteri (agricoltura e foreste e lavori pubblici in particolare), nonchè dalla Cassa per il Mezzogiorno e da altre amministrazioni ed enti — trova in sede di attività di Governo nel suo complesso le basi della formulazione e attuazione generali.

Particolare rilievo assumono in tale contesto le misure adottate dal Ministero del lavoro per attenuare gli squilibri esistenti, sia sul piano geografico che settoriale del

mercato del lavoro, per agevolare la mobilità territoriale e professionale dei lavoratori, per favorire l'insediamento nelle nuove sedi di lavoro, e, infine, per conoscere preventivamente le modificazioni che i datori di lavoro si propongono di introdurre nella occupazione allo scopo di predisporre tempestivamente i necessari provvedimenti.

Sul piano della formazione professionale dei tecnici, dei quadri intermedi e dei lavoratori in genere, è da ricordare anche l'attività del Ministero della pubblica istruzione.

È da tener presente, infine, che la consultazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, prevista dal programma più volte citato, ha avuto, fra l'altro, modo di estrinsecarsi attraverso la conferenza dell'occupazione in generale e quella femminile in particolare nel corso del 1968.

Esistono in conclusione le strutture organizzative che, in aderenza alle linee della politica economico-sociale del Governo fissate principalmente dal programma di sviluppo economico, possono realizzare gli obiettivi indicati dallo strumento internazionale in esame.

Per i motivi innanzi illustrati si propone che la Convenzione n. 122 concernente la politica dell'impiego venga ratificata.

* * *

La Conferenza internazionale del lavoro ha adottato nel corso della sua 49^a sessione, tenutasi a Ginevra nel mese di giugno del 1965, la Convenzione n. 123 concernente l'età minima di ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere.

Lo strumento, adottato il 22 giugno 1965, definisce anzitutto il campo di applicazione, gli obblighi che assumono gli Stati membri con la ratifica nonchè le misure necessarie a garantire l'applicazione.

In particolare, per quel che concerne il campo d'applicazione, l'articolo 1 della Convenzione determina la portata oggettiva e soggettiva del termine « miniera », considerando tale ogni impresa pubblica o privata,

che, perseguendo come scopo essenziale la estrazione delle sostanze dal sottosuolo, impieghi persone in sotterraneo.

Le disposizioni di cui sopra sono altresì applicabili al lavoro effettuato nelle cave.

È stabilito altresì, nell'articolo 2 del precitato strumento, che l'età minima d'ammissione per i lavori in sotterraneo non debba in nessun caso essere inferiore ai 15 anni e che ogni Stato membro dell'Organizzazione debba, in una con l'atto di ratifica, specificare tale età minima d'ammissione.

Le autorità competenti dei singoli Stati dovranno vigilare sull'applicazione delle disposizioni di cui alla precitata Convenzione, disponendo, ove già non esista, di un sistema di ispezione appropriato per garantire l'applicazione di cui sopra.

È fatto obbligo ai datori di lavoro di tenere a disposizione degli ispettori del lavoro dei registri concernenti i dati relativi alle persone impiegate in sotterraneo; gli stessi inoltre sono tenuti ad esibire, a richiesta dei rappresentanti dei lavoratori delle liste concernenti il personale impiegato in sotterraneo.

L'articolo 5 stabilisce altresì che l'età minima di ammissione più sopra specificata deve essere fissata dopo consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Dall'esame dei principi enunciati nella Convenzione n. 123 si rileva che le norme in essa contenute sono già contemplate nella legislazione italiana e conseguentemente applicate.

Anzitutto va precisato che la nostra legislazione prevede il divieto di impiego dei minori di anni 16 nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie (articolo 5, legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela dei fanciulli ed adolescenti), il divieto di impiego si applica poi, alle donne di qualsiasi età — : anche se esista trazione meccanica — [vedi articolo 6, lettera a) della legge 26 aprile 1934, n. 653].

Per quanto riguarda il principio di cui all'articolo 4 si rileva che esso è già accolto nella nostra legislazione in quanto la precitata legge 17 ottobre 1967, n. 977, prevede,

fra l'altro, sanzioni a carico dei responsabili di inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Il sistema ispettivo è inoltre esercitato dall'Ispettorato del lavoro.

La legge 22 luglio 1961, n. 628 riordina gli organi del Ministero del lavoro (fra cui gli ispettorati del lavoro regionali, interprovinciali e provinciali e l'Ispettorato medico centrale) definendone le attribuzioni, ivi compresa la vigilanza per tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale e quindi anche sulle legislazioni igienico-sanitarie del lavoro.

In particolare poi la vigilanza sull'applicazione delle norme intese a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori specificamente nel settore minerario è altresì esercitata dal Ministero dell'industria e commercio a mezzo dei prefetti e del corpo delle miniere che si avvale per le incombenze di ordine igienico-sanitarie parimenti dell'Ispettorato medico del lavoro (decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente le norme di polizia delle miniere e delle cave).

Per quanto attiene poi all'articolo 5 concernente la consultazione delle organizzazioni sindacali nella determinazione dell'età minima di ammissione al lavoro nelle miniere si fa anzitutto presente che tale età è già stabilita dalla legge.

Peraltro si osserva che le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sono costantemente consultate dai competenti organi governativi soprattutto allorchè debbono predisporre particolari provvedimenti in materia di rapporti di lavoro.

È altresì da tenere presente che in base all'articolo 99 della Costituzione è stato istituito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, del quale fanno parte i rappresentanti delle categorie produttive e che, quale organo ausiliario del Governo, fornisce pareri sulle materie economiche e sociali.

In considerazione delle ragioni suesposte si esprime parere favorevole alla ratifica dello strumento di cui trattasi.

* * *

La Conferenza internazionale del lavoro ha adottato nel corso della 49^a sessione, tenutasi a Ginevra nel mese di giugno 1965, la Convenzione n. 124 concernente l'esame medico di attitudine per gli adolescenti da impiegare in lavori sotterranei in miniere.

La Convenzione di cui sopra adottata il 23 giugno 1965 trova già piena rispondenza nella legislazione, nell'organizzazione e nella pratica vigenti nel nostro Paese, sotto tutti gli aspetti considerati nei singoli suoi articoli e cioè per quanto concerne:

il termine di « miniere »; l'estensione delle disposizioni ai lavori sotterranei nelle cave; il controllo medico preventivo e periodico annuale degli adolescenti; la effettuazione di detti controlli da parte di un medico responsabile, qualificato o designato dall'autorità competente; la certificazione medica; l'effettuazione dell'esame radiografico dell'apparato polmonare; la gratuità, per i lavoratori e loro parenti, di detti esami; l'adozione di sanzioni, in caso di inosservanza delle disposizioni, a carico dei responsabili; la disponibilità di un appropriato sistema di vigilanza ed ispezione, la determinazione delle persone incaricate di assicurare l'esecuzione delle disposizioni (come, per quanto previsto nella legislazione del nostro Paese, i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, il medico di fabbrica); la registrazione e documentazione sanitaria e lavorativa e l'esibizione degli atti relativi, da parte degli imprenditori, agli ispettori; la consultazione delle organizzazioni sindacali da parte delle autorità competenti, onde dare seguito alla Convenzione in esame.

Premesso quanto sopra, si precisa che, sostanzialmente, i più importanti provvedimenti legislativi regolanti in Italia la materia in esame possono ritenersi i seguenti:

il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente le norme di polizia delle miniere e delle cave. In particolare gli articoli 648 e seguenti di detto decreto disciplinano, per tutti i lavoratori delle miniere e cave, i controlli medici preventivi e periodici annuali, gli ac-

certamenti integrativi dell'esame clinico, gli esami psicotecnici, nonchè, per gli addetti ai lavori che comportino particolari rischi di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, la effettuazione di visite mediche periodiche con la frequenza stabilita nella tabella medesima. È prevista anche la designazione dei medici visitatori da parte dell'ispettorato medico del lavoro. Inoltre, gli articoli 652 e seguenti disciplinano il servizio medico aziendale; infine, gli articoli 641 e seguenti prevedono l'effettuazione di particolari controlli fisici e sanitari nei riguardi del personale da impiegare o impiegato nelle lavorazioni in sotterraneo per sostanze minerali radioattive;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente il nuovo testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In particolare, gli articoli 157 e seguenti disciplinano in maniera larga e dettagliata, nei confronti dei lavoratori delle miniere e cave soggetti al rischio silicotigeno, gli esami medici e radiografici, le apposite registrazioni e documentazioni sanitarie relative ed inoltre la designazione, da parte delle autorità competenti, dei medici e degli enti incaricati dei controlli stessi.

I succitati provvedimenti legislativi prevedono la gratuità, per i lavoratori, degli accertamenti sanitari in questione (onere a carico degli imprenditori), nonchè le sanzioni a carico dei responsabili di inadempienze.

Per quanto concerne, infine, l'istituzione ed il funzionamento dei servizi di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni regolanti la materia in questione, si possono citare:

la legge 22 luglio 1961, n. 628, che, nel riordinare gli organi del Ministero del lavoro, fra cui gli ispettorati del lavoro regionali, interprovinciali o provinciali e l'Ispettorato medico centrale, ne definisce i vari compiti ed attribuzioni, ivi compresa la vigilanza su tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale e quindi anche sulle leggi igienico-sanitarie del lavoro;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, relativo alle norme di polizia delle miniere e delle cave, il quale stabilisce all'articolo 4, che la vigilanza sull'applicazione delle norme stesse (ivi comprese quelle concernenti il controllo medico dei lavoratori) è esercitata dal Ministero dell'industria e commercio a mezzo dei prefetti e del corpo delle miniere che si avvale, per le incombenze igienico-sanitarie, anche dell'opera dell'ispettorato medico del lavoro.

Per quanto sopra esposto risulta evidente che la protezione stabilita dalla legislazione italiana in materia è conforme alla normativa internazionale e che pertanto non sussistono difficoltà alla ratifica dello strumento.

* * *

La Convenzione n. 127, adottata il 28 giugno 1967 nel corso della 51ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro, si articola in 16 disposizioni di cui la prima tra tutte chiarisce e definisce la espressione « trasporto manuale di pesi », « trasporto manuale regolare di pesi » nonchè la terminologia di « giovane lavoratore ».

È considerato « trasporto manuale » ogni trasporto il cui peso di carico è interamente sopportato da un solo lavoratore; in detto trasporto va compreso anche il sollevamento ed il deposito del carico. È altresì definito « trasporto manuale regolare di carico » ogni attività rivolta con carattere essenziale e continuo al trasporto manuale o che comporti normalmente, anche se con carattere discontinuo, il trasporto manuale di carichi.

Per giovane lavoratore, la convenzione definisce ogni lavoratore la cui età non sia superiore a diciotto anni.

Più in particolare lo strumento internazionale intende fissare una disciplina organica per il trasporto manuale regolare di cui si è già detto, estendendo la sua efficacia a tutti quei settori d'attività economica per i quali vige, da parte dei singoli Stati membri, un adeguato sistema di ispezione del lavoro.

Nelle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, sono previsti da un lato l'obbligo di interdire attività di sollevamento peso ogni qualvolta dette attività pregiudichino la salute o la sicurezza dei lavoratori e, dall'altro la necessità di una adeguata formazione professionale dei lavoratori interessati che tenga, nel dovuto conto, i metodi di lavoro da utilizzare, per tutelare la salute ed evitare gli infortuni, oltre la possibilità di impiego nella misura possibile di opportuni mezzi tecnici.

Inoltre l'articolo 7 prevede espressamente una limitazione nella possibilità di impiego in siffatte lavorazioni per le donne e per i giovani lavoratori.

Se gli stessi vengono egualmente impiegati i carichi trasportabili dovranno in ogni caso essere inferiori a quelli trasportabili dagli uomini.

Da un raffronto comparativo fra la legislazione italiana e le disposizioni di cui allo strumento considerato si desume che le norme dell'ordinamento italiano per la parte interessante la materia — specie quelle di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 — sono conformi alle disposizioni internazionali e, per taluni aspetti, esse estendono la loro efficacia in maniera anche molto più ampia del disposto della Convenzione n. 127.

In particolare si rileva quanto segue:

Articolo 1. — *a)* Si ritiene congrua e pertinente l'espressione « trasporto manuale dei carichi », in quanto riferita ad ogni operazione di trasporto il cui peso del carico sia interamente sopportato da un solo lavoratore ed in quanto comprensiva (oltre che del trasporto) anche del sollevamento e della deposizione del carico;

b) parimenti si concorda sul criterio (seguito anche nel nostro Paese) di comprendere sotto la espressione « trasporto manuale regolare di carichi » ogni attività che sia rivolta in maniera continua ed essenziale al trasporto manuale di carichi o che comporti normalmente, anche se in maniera discontinua, detto trasporto.

Da rilevare che la nostra legislazione considera, ai fini della limitazione dell'orario di lavoro, come rientranti nelle operazioni di

sollevamento e trasporto dei pesi anche i ritorni a vuoto;

c) la espressione « giovane lavoratore » adottata dalla Convenzione per designare ogni lavoratore di età inferiore ai 18 anni può ritenersi praticamente in armonia con le indicazioni adottate dalla nostra legislazione; in effetti la legge 17 ottobre 1967, n. 977 vigente per la tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti stabilisce all'articolo 1 che per « fanciulli » s'intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni e per « adolescenti » i minori di età compresa fra i 15 e i 18 anni compiuti.

Articolo 3. — Si conviene pienamente sul principio enunciato da questo articolo, principio inteso a perseguire fondamentali esigenze di prevenzione igienica e antinfortunistica, anche se, come già si è accennato, la legislazione italiana oggi vigente non risulta ancora completamente allineata.

Articolo 4. — Si concorda sulla enunciazione, contenuta nell'articolo in esame, relativa alla considerazione dovuta da parte degli Stati Membri circa le condizioni nelle quali il lavoro deve essere eseguito, ai fini dell'applicazione del divieto considerato nel precedente articolo 3.

Articolo 6. — La enunciazione formulata in questo articolo può ritenersi incontrare in pratica una sempre maggiore rispondenza nella situazione e nella organizzazione in atto in Italia dove lo sviluppo e l'aggiornamento tecnologico, se pur diretti anche a finalità di rendimento produttivo, tendono ad una progressiva meccanizzazione delle operazioni lavorative implicando, quindi, anche una serie di vantaggi d'ordine igienico, quali la contrazione globale del numero dei soggetti esposti alle cause di rischio e la riduzione della esposizione dei lavoratori alle condizioni di nocività e gravosità caratterizzanti talune attività lavorative fra cui possono rientrare, appunto, le operazioni inerenti al sollevamento e al trasporto manuale dei carichi.

Articolo 7. — Quanto prescritto in questo sottoparagrafo trova già riscontro nella legislazione e nella pratica vigenti in Italia.

In particolare l'articolo 5 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, di recente emanazione e che disciplina con opportuni aggiornamenti la materia, stabilisce, a salvaguardia della integrità fisica dei fanciulli e dei giovani lavoratori, tutta una serie di cautele ivi comprese quelle relative al sollevamento ed al trasporto dei pesi. La stessa all'articolo 14 stabilisce i limiti dei pesi di cui possono essere gravati gli adolescenti di ambo i sessi adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento dei carichi in agricoltura, prevedendo altresì limiti diversi a seconda del sesso e dell'età. Lo stesso articolo, poi, all'ultimo comma, sancisce nei riguardi delle donne minori in istato di gravidanza il divieto di impiego nelle operazioni di che trattasi.

L'articolo 19 della legge stessa fa divieto di adibire i fanciulli e gli adolescenti al trasporto dei pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

Inoltre la nostra legislazione ha determinato già con la legge 26 aprile 1934, n. 653 (articolo 11) i massimi dei pesi trasportabili a mano dalle lavoratrici di sesso femmi-

nile adulte e quindi non rientranti nella citata legge n. 977 sui fanciulli e adolescenti. Per le donne in istato di gravidanza vige il divieto d'impiego nelle operazioni in questione, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Inoltre alcuni regolamenti portuali contengono delle norme al riguardo.

Articolo 8. — Si concorda sulla esigenza di dare adempimento a quanto prescritto e suggerito in questo articolo al fine di superare le carenze tuttora esistenti in materia.

Si fa presente che la vasta diffusione della meccanizzazione nelle attività di cui tratta la Convenzione in esame ha notevolmente ridotto la portata dei problemi che sussistevano in proposito.

Dalle considerazioni suesposte si ritiene che si possa procedere alla ratifica della convenzione n. 127.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali del lavoro:

n. 91 concernente le ferie pagate ai marittimi, adottata a Ginevra il 18 giugno 1949;

n. 99 concernente i minimi salariali in agricoltura, adottata a Ginevra il 28 giugno 1961;

n. 103 concernente la protezione della maternità, adottata a Ginevra il 28 giugno 1952;

n. 112 concernente l'età minima di ammissione al lavoro per i pescatori, adottata a Ginevra il 19 giugno 1959;

n. 115 concernente la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, adottata a Ginevra il 22 giugno 1960;

n. 119 concernente la protezione dalle macchine, adottata a Ginevra il 25 giugno 1963;

n. 120 concernente l'igiene negli uffici e nel commercio, adottata a Ginevra l'8 luglio 1964;

n. 122 concernente la politica dell'impiego, adottata a Ginevra il 9 luglio 1964;

n. 123 concernente l'età minima di ammissione al lavoro in sotterraneo, adottata a Ginevra il 22 giugno 1965;

n. 124 concernente l'esame medico attitudinale degli adolescenti occupati in lavori sotterranei, adottata a Ginevra il 22 giugno 1965;

n. 127 concernente i pesi massimi trasportabili da un solo lavoratore, adottata a Ginevra il 28 giugno 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità rispettivamente all'articolo 13 della Convenzione 91, all'articolo 7 della Convenzione 99, all'articolo 9 della Convenzione 103, all'articolo 6 della Convenzione 112, all'articolo 17 della Convenzione 115, all'articolo 19 della Convenzione 119, all'articolo 21 della Convenzione 120, all'articolo 9 della Convenzione 122, all'articolo 7 della Convenzione 123, all'articolo 7 della Convenzione 124 e all'articolo 10 della Convenzione 127.

ALLEGATO

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

CONVENTION 91

CONVENTION CONCERNANT LES CONGES PAYES DES MARINS (REVISEE EN 1949), ADOPTEE PAR LA CONFERENCE A SA TRENTE-DEUXIEME SESSION, GENEVE, 18 JUIN 1949

(Texte authentique)

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail;

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la revision partielle de la Convention des congés payés des marins, 1946, adoptée par la Conférence à sa vingt-huitième session, question qui est comprise dans le douzième point à l'ordre du jour de la session;

Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d'une convention internationale, adopte, ce dix-huitième jour de juin mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention des congés payés des marins (révisée), 1949:

Article 1

1. La présente convention s'applique à tout navire de mer à propulsion mécanique, de propriété publique ou privée, qui est affecté pour des fins commerciales au transport de marchandises ou de passagers et immatriculé dans un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur.

2. La législation nationale déterminera quand un navire est réputé navire de mer.

3. La présente convention ne s'applique pas:

- a) aux bateaux en bois de construction primitive, tels que des dhows ou des jonques;
- b) aux navires affectés à la pêche ou à des opérations qui s'y rattachent directement, ni aux navires affectés à la chasse au phoque ou aux opérations similaires;
- c) aux embarcations naviguant dans les eaux d'un estuaire.

4. La législation nationale ou des conventions collectives pourront prévoir l'exemption des dispositions de la présente convention pour les navires d'une jauge brute enregistrée inférieure à 200 tonneaux.

Article 2

1. La présente convention s'applique à toutes les personnes qui sont employées dans une fonction quelconque à bord d'un navire, à l'exception:

- a) d'un pilote qui n'est pas membre de l'équipage;
- b) d'un médecin qui n'est pas membre de l'état-major;
- c) du personnel infirmier ou hospitalier exclusivement employé à des travaux d'infirmierie et qui ne fait pas partie de l'équipage;
- d) des personnes travaillant exclusivement pour leur propre compte ou rémunérées exclusivement à la part:

e) des personnes non rémunérées pour leurs services ou rémunérées uniquement par un salaire ou traitement nominal;

f) des personnes employées à bord par un employeur autre que l'armateur, à l'exception des officiers ou opérateurs de radio au service d'une entreprise de radiotélégraphie;

g) des dockers itinérants qui ne sont pas membres de l'équipage;

h) des personnes employées à bord des navires affectés à la chasse à la baleine, à bord des usines flottantes, ou à tout autre titre pour les fins de la chasse à la baleine ou d'opérations similaires, dans des conditions régies par les dispositions d'une convention collective spéciale pour baleiniers ou d'une convention analogue conclue par une organisation de gens de mer et déterminant les taux de salaires, la durée du travail ainsi que les autres conditions de service;

i) des personnes employées au port qui ne sont pas ordinairement employées en mer.

2. L'autorité compétente peut, après consultation des organisations intéressées d'armateurs et de gens de mer, exempter de l'application de la présente convention les capitaines, les seconds capitaines et les chefs mécaniciens auxquels la législation nationale ou les conventions collectives assurent des conditions de service au moins aussi favorables, en ce qui concerne les congés annuels payés, que celles qui sont prévues par la présente convention.

Article 3

1. Toute personne à laquelle s'applique la présente convention a droit, après douze mois de service continu, à un congé payé annuel dont la durée sera:

a) pour les capitaines et officiers de l'équipage, ainsi que pour les officiers ou opérateurs de radio, d'au moins dix-huit jours ouvrables pour chaque année de service;

b) pour les autres membres de l'équipage, d'au moins douze jours ouvrables pour chaque année de service.

2. Toute personne ayant au moins six mois de service continu aura droit, en quittant son service, pour chaque mois complet de service accompli, à un jour ouvrable et demi de congé lorsqu'il s'agit d'un capitaine ou d'un officier de l'équipage, ainsi que d'un officier ou d'un opérateur de radio, et à un jour ouvrable lorsqu'il s'agit de tout autre membre de l'équipage.

3. Toute personne licenciée sans qu'il y ait eu faute de sa part avant d'avoir accompli six mois de service continu aura droit, en quittant son service, pour chaque mois complet de service accompli, à un jour ouvrable et demi de congé lorsqu'il s'agit d'un capitaine ou d'un officier de l'équipage, ainsi que d'un officier ou d'un opérateur de radio, et à un jour ouvrable lorsqu'il s'agit de tout autre membre de l'équipage.

4. En vue de déterminer l'époque à laquelle le congé est dû:

a) le service effectué en dehors du contrat d'engagement maritime est compté dans le calcul de la période de service continu;

b) les interruptions de service de courte durée qui ne sont pas imputables au fait ou à la faute de l'intéressé et ne dépassent pas un total de six semaines dans toute période de douze mois ne doivent pas être considérées comme interrompant la continuité de la période de service qui les précède ou qui les suit;

c) la continuité du service ne doit pas être considérée comme interrompue par un changement quelconque dans la gérance ou la propriété du navire ou des navires à bord duquel ou desquels l'intéressé a servi.

5. Ne sont pas comptés dans le congé annuel payé:

a) les jours fériés officiels ou coutumiers;

b) les interruptions de service dues à la maladie ou à un accident.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. La législation nationale ou les conventions collectives peuvent prévoir le fractionnement d'un congé annuel dû en vertu de la présente convention, ou le cumul du congé acquis au cours d'une année avec un congé ultérieur.

7. La législation nationale ou les conventions collectives peuvent prévoir que le congé annuel dû en vertu de la présente convention pourra être remplacé, dans des cas très exceptionnels lorsque les nécessités du service l'exigeront, par une indemnité en espèces au moins équivalente à la rémunération prévue à l'article 5.

Article 4

1. Lorsqu'un congé annuel sera dû, il sera octroyé d'un commun accord à la première occasion, compte tenu des nécessités du service.

2. Nul ne pourra être obligé sans son consentement à prendre le congé annuel qui lui est dû en un port autre qu'un port du territoire où a été engagé ou du territoire où il réside. Sous réserve de cette disposition, le congé sera accordé en un port prévu par la législation nationale ou les conventions collectives.

Article 5

1. Toute personne qui prend un congé en vertu de l'article 3 de la présente convention doit recevoir pour toute la durée dudit congé sa rémunération habituelle.

2. La rémunération habituelle payable conformément au paragraphe précédent, qui pourra comprendre une indemnité appropriée de nourriture, sera calculée selon le mode qui doit être prescrit par la législation nationale ou fixé par convention collective.

Article 6

Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de l'article 3, tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé sera considéré comme nul.

Article 7

Toute personne qui quitte le service de l'employeur ou est licenciée avant d'avoir pris un congé qui lui est dû doit recevoir pour chaque jour de congé dû en vertu de la présente convention le montant de la rémunération prévue à l'article 5.

Article 8

Tout Membre qui ratifie la présente convention doit assurer l'application effective de ses dispositions.

Article 9

Rien dans la présente convention n'affectera aucune loi, sentence, coutume ou accord entre les armateurs et les gens de mer qui assurent des conditions plus favorables que celles prévues par cette convention.

Article 10

1. Effet peut être donné à la présente convention: *a)* par la législation; *b)* par les conventions collectives passées entre armateurs et gens de mer; *c)* par une combinaison de la législation nationale et des conventions collectives passées entre armateurs et gens de mer. Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente convention s'appliqueront à tout navire immatriculé dans le territoire d'un Membre qui aura ratifié la convention et à toute personne employée sur un tel navire.

2. Lorsqu'il sera donné effet à une disposition de la présente convention au moyen d'une convention collective conformément au paragraphe 1 du présent article, le Membre du territoire où la convention collective sera en vigueur, nonobstant les dispositions prévues à l'article 8 de la présente convention, ne sera pas tenu de prendre les mesures prévues audit article en ce qui concerne les dispositions de la convention qui auront été mises en vigueur par voie de convention collective.

3. Tout Membre qui aura ratifié la présente convention fournira au Directeur général du Bureau international du Travail des informations sur les mesures au moyen desquelles la convention est appliquée, et notamment des précisions sur toutes conventions collectives qui font porter effet à telle ou telle disposition et sont en vigueur à la date à laquelle le Membre ratifie la présente convention.

4. Toute Membre qui aura ratifié la convention s'engage à participer, au moyen d'une délégation tripartite, à tout comité représentant les gouvernements et les organisations des armateurs et des gens de mer, et auquel des représentants de la Commission paritaire maritime du Bureau international du Travail assistent à titre consultatif, qui serait institué aux fins d'examiner les mesures prises pour donner effet à la convention.

5. Le Directeur général soumettra au comité un résumé des informations qu'il aura reçues en exécution du paragraphe 3 ci-dessus.

6. Le comité examinera si les conventions collectives au sujet desquelles il sera saisi d'un rapport prévoient des conditions qui donnent plein effet aux dispositions de la convention. Tout Membre qui aura ratifié la convention s'engage à tenir compte de toute observation ou suggestions concernant l'application de la convention faite par le comité; il s'engage, en outre, à porter à la connaissance de organisations d'armateurs ou de gens de mer parties à une convention collective visée au paragraphe 1 toute observation ou suggestion du comité susmentionné quant à l'efficacité de cette convention collective pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 11

Aux fins de l'article 17 de la Convention concernant les congés payés des marins, 1936, la présente convention doit être considérée comme une convention revisant ladite convention.

Article 12

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 13

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. La présente convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle auront été enregistrées les ratifications de neuf des pays suivants: Etats-Unis d'Amérique, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, Finlande, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède, Turquie et Yougoslavie, étant entendu que, de ces neuf pays, cinq au moins devront posséder chacun une marine marchande d'une jauge brute d'au moins un million de tonneaux enregistrés. Cette disposition a pour but de faciliter, encourager et hâter la ratification de la présente convention par les Etats Membres.

3. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur pour chaque Membre six mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 14

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 15

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la dernière ratification nécessaire à l'entrée en vigueur de la convention, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 16

Le directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 17

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 18

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entrainerait de plein droit, nonobstant l'article 14 ci-dessous, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 19

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa trente-deuxième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 2 juillet 1949.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce dixhuitième jour d'août 1949:

Le Président de la Conférence

GUILDHAUME MYRDDIN-EVANS

Le Directeur général du Bureau international du Travail

DAVID A. MORSE

Le texte de la Convention présenté ici est une copie exacte du texte authentiqué par les signatures du Président de la Conférence internationale du Travail et du Directeur général du Bureau international du Travail.

Copie certifiée conforme et complète

pour le Directeur général du Bureau international du Travail

C. W. JENKS

*Conseiller juridique
du Bureau international du Travail*

Traduzione non ufficiale

Nota bene: *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.*

TRENTADUESIMA SESSIONE

(Ginevra, 8 giugno-2 luglio 1949)

CONVENZIONE 91**CONVENZIONE SULLE FERIE PAGATE DEI MARITTIMI (RIVEDUTA NEL 1949)**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi l'8 giugno 1949, per la sua trentaduesima sessione;

Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla revisione parziale della Convenzione sulle ferie pagate dei marittimi, 1946, adottata dalla Conferenza nella sua ventottesima sessione, questione compresa nel dodicesimo punto all'ordine del giorno della sessione;

Considerato che queste proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi diciotto giugno millenovecentoquarantanove, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sulle ferie pagate dei marittimi (riveduta), 1949:

Articolo 1

1. La presente Convenzione si applica a qualsiasi nave che effettua la navigazione marittima a propulsione meccanica, di proprietà pubblica o privata, destinata, per fini commerciali, al trasporto di merci o di passeggeri e immatricolata in un territorio per il quale sia in vigore la presente convenzione.

2. La legislazione nazionale determinerà in quali casi si considera che una nave effettui la navigazione marittima.

3. La presente convenzione non si applica:

- a) ai battelli in legno di costruzione primitiva, quali sambuchi o giunche;
- b) alle navi destinate alla pesca o ad operazioni in diretta relazione con questa attività, alle navi destinate alla caccia alla foca o ad operazioni similari;
- c) alle imbarcazioni che navigano nelle acque di un estuario.

4. La legislazione nazionale o le convenzioni collettive potranno prevedere l'esenzione dalle disposizioni della presente convenzione per le navi la cui stazza lorda registrata è inferiore a 200 tonnellate.

Articolo 2

1. La presente convenzione si applica a tutte le persone che sono impiegate con una qualsiasi funzione a bordo di una nave, ad eccezione:

- a) del pilota che non sia membro dell'equipaggio;
- b) del medico che non sia membro dello stato maggiore;
- c) del personale infermiere o ospedaliero impiegato esclusivamente in lavori di infermeria e che non faccia parte dell'equipaggio;

d) delle persone che lavorino esclusivamente per proprio conto o rimunerate solo mediante partecipazione;

e) delle persone che non ricevano remunerazione per i loro servizi o che siano rimunerate unicamente con un salario o stipendio nominale;

f) delle persone impiegate a bordo da un datore di lavoro che non sia l'armatore, ad eccezione degli ufficiali o operatori di radio al servizio di una società di radiotelegrafia;

g) dei lavoratori portuali itineranti che non siano membri dell'equipaggio;

h) delle persone impiegate a bordo delle navi destinate alla caccia alla balena, a bordo delle officine galleggianti, o a qualsiasi altro titolo per i fini della caccia alla balena o di operazioni similari, alle condizioni regolate dalle disposizioni di una speciale convenzione collettiva per balenieri o di una convenzione analoga stipulata da un'organizzazione della gente di mare, che determini i tassi di salario, la durata del lavoro e le altre condizioni di servizio;

i) delle persone impiegate nel porto, che non siano ordinariamente impiegate in navigazione.

2. L'autorità competente può previa consultazione con le organizzazioni interessate di armatori e di gente di mare, esentare dall'applicazione della presente convenzione i capitani, i capitani in seconda e i comandanti di macchina ai quali la legislazione nazionale o le convenzioni collettive assicurino condizioni di servizio almeno altrettanto favorevoli, per quanto riguarda le ferie pagate, di quelle previste dalla presente convenzione.

Articolo 3

1. Ogni persona alla quale si applichi la presente Convenzione ha diritto dopo dodici mesi di servizio continuo, a ferie annuali pagate la cui durata sarà:

a) per i capitani o gli ufficiali dell'equipaggio, nonché per gli ufficiali o operatori di radio, di almeno diciotto giorni lavorativi per ogni anno di servizio;

b) per gli altri membri dell'equipaggio, di almeno dodici giorni lavorativi per ogni anno di servizio.

2. Ogni persona che abbia prestato almeno sei mesi di servizio ininterrotto avrà diritto, lasciando il servizio, per ogni mese completo di servizio, ad un giorno e mezzo lavorativo di ferie quando si tratti di un capitano o di un ufficiale dell'equipaggio, nonché di un ufficiale o di un operatore di radio, e ad un giorno lavorativo quando si tratti di qualsiasi altro membro dell'equipaggio.

3. Ogni persona licenziata, senza che vi sia stata alcuna colpa da parte sua, prima di aver prestato sei mesi di servizio ininterrotto, avrà diritto, lasciando il servizio, per ogni mese completo di servizio, ad un giorno e mezzo lavorativo di ferie quando si tratti di un capitano o di un ufficiale dello equipaggio, nonché di un ufficiale o di un operatore di radio, e ad un giorno lavorativo quando si tratti di qualsiasi altro membro dell'equipaggio.

4. Al fine di determinare l'epoca alla quale le ferie sono dovute:

a) qualsiasi servizio effettuato che non sia prescritto nel contratto di assunzione marittimo è incluso nel calcolo del periodo di servizio ininterrotto;

b) le interruzioni di servizio di breve durata, che non siano imputabili ad atto o colpa dell'interessato e che non superino un totale di sei settimane in tutto il periodo di dodici mesi, non devono essere considerate un'interruzione alla continuità del periodo di servizio che le precede o che le segue;

c) la continuità del servizio non deve essere considerata interrotta da qualsiasi cambiamento nella gestione o proprietà della nave o delle navi a bordo della quale o delle quali l'interessato ha prestato servizio.

5. Non sono calcolati agli effetti delle ferie annuali pagate:

a) i giorni festivi ufficiali o stabiliti dalla consuetudine;

b) le interruzioni di servizio dovute a malattia o ad infortunio.

6. La legislazione nazionale o le convenzioni collettive possono prevedere il frazionamento delle ferie annuali dovute in virtù della presente convenzione o l'accumularsi delle ferie acquisite nel corso di un anno con ferie successive.

7. La legislazione nazionale o le convenzioni collettive possono prevedere che le ferie annuali dovute in virtù della presente Convenzione potranno essere sostituite, in casi molto eccezionali quando lo richiedano le necessità del servizio, da un'indennità in danaro almeno equivalente alla remunerazione prevista dall'articolo 5.

Articolo 4

1. Quando delle ferie annuali sono dovute, esse verranno concesse di comune accordo alla prima occasione, tenuto conto delle necessità del servizio.

2. Nessuno potrà essere obbligato senza il proprio consenso a prendere le ferie annuali che gli sono dovute in un porto che non appartenga al territorio in cui egli è stato assunto o a quello in cui egli risiede. Con riserva di questa disposizione, le ferie saranno accordate in un porto previsto dalla legislazione nazionale o dalle convenzioni collettive.

Articolo 5

1. Ogni persona che prenda le ferie in virtù dell'articolo 3 della presente Convenzione deve ricevere per tutta la durata delle ferie la sua abituale remunerazione.

2. La remunerazione abituale pagabile in conformità al paragrafo precedente, che potrà comprendere un'indennità adeguata per il cibo, sarà calcolata nel modo prescritto dalla legislazione nazionale o fissata da una convenzione collettiva.

Articolo 6

Con riserva delle disposizioni del paragrafo 7 dell'articolo 3, sarà considerato nullo qualsiasi accordo che implichi rinuncia al diritto alle ferie annuali pagate o rinuncia a dette ferie.

Articolo 7

Ogni persona che abbandoni il servizio del datore di lavoro o che sia licenziata prima di aver preso le ferie che le spettano, deve ricevere per ogni giorno di ferie dovute in virtù della presente convenzione l'ammontare della remunerazione prevista all'articolo 5.

Articolo 8

Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve garantire l'applicazione effettiva delle sue disposizioni.

Articolo 9

Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica l'efficacia di qualsiasi legge, sentenza, consuetudine od accordo tra gli armatori e la gente di mare che assicuri condizioni più favorevoli di quelle previste dalla convenzione stessa.

Articolo 10

1. Si potrà dar esecuzione alla presente convenzione per mezzo: *a)* di norme legislative; *b)* di convenzioni collettive stipulate tra armatori e gente di mare; *c)* di una combinazione della legislazione nazionale e delle convenzioni collettive stipulate tra armatori e gente di mare. Salvo disposizione contraria, le norme della presente convenzione si applicheranno a qualsiasi nave immatricolata nel territorio di uno Stato membro che abbia ratificato la Convenzione e a qualsiasi persona impiegata su una tale nave.

2. Quando sia data esecuzione ad una disposizione della presente Convenzione per mezzo di una convenzione collettiva, in conformità al paragrafo I del presente articolo, lo Stato membro nel cui territorio sia in vigore la convenzione collettiva, nonostante le disposizioni previste all'articolo 8 della presente Convenzione, non sarà obbligato ad adottare le misure previste in detto articolo per quanto riguarda le disposizioni della convenzione che saranno entrate in vigore per mezzo della convenzione collettiva.

3. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione fornirà al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro informazioni sulle misure adottate per l'applicazione, e in particolare indicazioni precise su tutte le convenzioni collettive che danno effetto a tale o a tal'altra disposizione e che sono in vigore alla data alla quale lo Stato membro ratifica la presente Convenzione.

4. Ogni Stato membro che abbia ratificato la Convenzione si impegna a partecipare, per mezzo di una delegazione tripartita, a qualsiasi comitato che venga istituito al fine di prendere in esame le misure adottate per dare esecuzione alla Convenzione, nel quale siano rappresentati i governi e le organizzazioni degli armatori e della gente di mare e al quale assistano, a titolo consultivo, rappresentanti della Commissione paritaria marittima dell'Ufficio internazionale del lavoro.

5. Il Direttore generale sottoporrà al comitato un riassunto delle informazioni che avrà ricevute in esecuzione al paragrafo 3 di cui sopra.

6. Il Comitato esaminerà se le convenzioni collettive, sulle quali esso sarà provvisto di un rapporto, prevedono delle condizioni che diano piena esecuzione alle disposizioni della Convenzione. Ogni Stato membro che abbia ratificato la Convenzione si impegna a tener conto di ogni osservazione o suggerimento sull'applicazione della Convenzione fatti dal comitato: esso si impegna, inoltre, a portare a conoscenza delle organizzazioni degli armatori e della gente di mare che facciano parte di una convenzione collettiva, prevista al paragrafo I, ogni osservazione o suggerimento del suddetto comitato circa l'idoneità di tale convenzione collettiva ai fini dell'esecuzione delle disposizioni della convenzione.

Articolo 11

Ai fini dell'articolo 17 della Convenzione sulle ferie pagate dei marittimi, 1936, la presente Convenzione deve essere considerata convenzione di revisione di detta convenzione.

Articolo 12

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dello Ufficio internazionale del lavoro e da lui registrate.

Articolo 13

1. La presente Convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui saranno state registrate le ratifiche di nove dei seguenti paesi: Stati Uniti d'America, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Grecia, India, Irlanda, Italia, Jugoslavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia e Turchia, essendo inteso che, di questi nove paesi cinque almeno dovranno possedere ciascuno una marina mercantile di una stazza lorda di almeno un milione di tonnellate registrate. Questa disposizione ha lo scopo di facilitare, incoraggiare ed affrettare la ratifica della presente Convenzione da parte degli Stati membri.

3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro sei mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 14

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro da questi registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.

2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente Convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 15

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.

2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione dell'ultima ratifica necessaria per l'entrata in vigore della Convenzione, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 16

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 17

Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e stabilirà se sia opportuno iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 18

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente Convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 14 di cui sopra, denuncia immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;

b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.

2. La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 19

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

CONVENTION 99

CONVENTION CONCERNANT LES METHODES DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA DANS L'AGRICULTURE, ADOPTEE PAR LA CONFERENCE A SA TRENTE-QUATRIEME SESSION, GENEVE, 28 JUIN 1951

(Texte authentique)

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail;

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1951, en sa trente-quatrième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux méthodes de fixation des salaires minima dans l'agriculture, question qui constitue le huitième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent cinquante et un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951:

Article 1

1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à instituer ou à conserver les méthodes appropriées et permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans les entreprises de l'agriculture ainsi que dans les occupations connexes.

2. Chaque Membre qui ratifie la présente convention a la liberté, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, de déterminer les entreprises, les occupations et les catégories de personnes auxquelles seront appliquées les méthodes de fixation des salaires minima prévues au paragraphe précédent.

3. L'autorité compétente pourra exclure de l'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention les catégories de personnes à l'égard desquelles ces dispositions sont inapplicables du fait de leurs conditions d'emploi, telles que les membres de la famille de l'exploitant employés par ce dernier.

Article 2

1. La législation nationales, les conventions collectives ou les sentences arbitrales pourront permettre le paiement partiel du salaire minimum en nature dans les cas où ce mode de paiement est souhaitable ou de pratique courante.

2. Dans les cas où le paiement partiel du salaire minimum en nature est autorisé, des mesures appropriées doivent être prises pour que:

h) les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts;

b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable.

Article 3

1. Chaque Membre qui ratifie la présente convention a la liberté de déterminer, sous réserve des conditions prévues aux paragraphes suivants, les méthodes de fixation des salaires minima ainsi que les modalités de leur application.

2. Avant qu'une décision soit prise, il devra être procédé à une consultation préliminaire approfondie des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, et de toutes autres personnes spécialement qualifiées à cet égard par leur profession ou leurs fonctions, auxquelles l'autorité compétente jugerait utile de s'adresser.

3. Les employeurs et travailleurs intéressés devront participer à l'application des méthodes, ou être consultés, ou avoir le droit d'être entendus, sous la forme et dans la mesure qui pourront être déterminées par la législation nationale, mais dans tous les cas sur la base d'une égalité absolue.

4. Les taux minima de salaires qui auront été fixés seront obligatoires pour les employeurs et travailleurs intéressés; ils ne pourront être abaissés.

5. L'autorité compétente pourra, là où il est nécessaire, admettre des dérogations individuelles aux taux minima de salaires afin d'éviter la diminution des possibilités d'emploi des travailleurs à capacité physique ou mentale réduite.

Article 4

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre les dispositions qui s'imposent pour que, d'une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d'autre part, les salaires effectivement payés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables; ces dispositions doivent comprendre toutes mesures de contrôle, d'inspection et de sanctions nécessaires et les mieux adaptées aux conditions de l'agriculture du pays intéressé.

2. Tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux doit avoir le droit, par voie judiciaire ou par une autre voie appropriée, de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due, dans le délai qui pourra être fixé par la législation nationale.

Article 5

Tout Membre qui ratifie la présente convention doit communiquer chaque année au Bureau international du Travail un exposé général faisant connaître les modalités d'application de ces méthodes, ainsi que leurs résultats. Cet exposé comprendra des indications sommaires sur les occupations et les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima.

Article 6

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 7

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 8

1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément au Paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, devront faire connaître:

a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;

b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;

c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;

d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l'égard desdits territoires.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 10, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

Article 9

1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 10, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d'une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.

Article 10

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communi-

qué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 11

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 12

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 13

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 14

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 10 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 15

Les version française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence

générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa trente-quatrième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 29 juin 1951.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce deuxième jour n'août 1951.

Le Président de la Conférence
RAPPARD

Le Directeur général du Bureau international du Travail
DAVID A. MORSE

Le texte de la Convention présenté ici est une copie exacte du texte authentiqué par les signatures du Président de la Conférence internationale du Travail et du Directeur général du Bureau international du Travail.

Copie certifiée conforme et complète,

pour le Directeur général du Bureau international du Travail

C. W. JENKS

Conseiller juridique
du Bureau international du Travail

Traduzione non ufficiale

Nota bene: *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.*

TRENTAQUATTRESIMA SESSIONE

(Ginevra, 6-29 giugno 1951)

CONVENZIONE 99**CONVENZIONE SUI METODI DI FISSAZIONE DEI SALARI MINIMI
NELL'AGRICOLTURA**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 6 giugno 1951, per la sua trentaquattresima sessione;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative ai metodi di fissazione dei salari minimi nella agricoltura, questione che costituisce l'ottavo punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che queste proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentocinquantuno, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sui metodi di fissazione dei salari minimi (agricoltura), 1951.

Articolo 1

1. Ogni Stato membro della Organizzazione internazionale del lavoro che ratifichi la presente convenzione si impegna a istituire o a mantenere metodi appropriati che permettano di fissare dei livelli minimi di salario per i lavoratori impiegati nelle imprese agricole nonché nelle attività collegate.

2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione ha la libertà, dopo consultazioni con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove esistano, di determinare le imprese, le occupazioni e le categorie di persone a cui saranno applicati i metodi di fissazione dei salari minimi previsti al paragrafo precedente.

3. L'autorità competente potrà escludere dall'applicazione dell'insieme o di talune delle disposizioni della presente convenzione le categorie di persone riguardo alle quali queste disposizioni sono inapplicabili per la loro condizione di impiego, come i membri della famiglia del conduttore impiegati da quest'ultimo.

Articolo 2

1. La legislazione nazionale, le convenzioni collettive o le sentenze arbitrali potranno permettere il pagamento parziale del salario minimo in natura nel caso in cui questo modo di pagamento sia auspicabile o di pratica abituale.

2. Nei casi in cui il pagamento parziale del salario minimo in natura è autorizzato, saranno presi idonei provvedimenti affinché:

a) le prestazioni in natura servano all'uso personale del lavoratore e della sua famiglia e siano conformi ai loro interessi;

b) il valore attribuito a queste prestazioni sia giusto e ragionevole.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione ha la libertà di determinare, con riserva delle condizioni previste ai paragrafi seguenti, i metodi di fissazione dei salari minimi nonché le modalità della loro applicazione.

2. Prima che venga presa una decisione si dovrà procedere ad una consultazione preliminare approfondita delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove esistano, e di qualunque altra persona particolarmente qualificata a questo scopo per la sua professione o le sue funzioni a cui l'autorità competente ritenga utile rivolgersi.

3. I datori di lavoro e i lavoratori interessati dovranno partecipare all'applicazione dei metodi, o essere consultati, o avere il diritto di essere ascoltati, nella forma e nella misura che potranno essere determinate dalla legislazione ma in ogni caso sulla base di una eguaglianza assoluta.

4. I livelli minimi di salario che saranno stati fissati saranno obbligatori per i datori di lavoro e i lavoratori interessati; essi non potranno essere diminuiti.

5. L'autorità competente potrà, ove necessario, ammettere deroghe individuali ai livelli minimi di salario per evitare la diminuzione delle possibilità di impiego dei lavoratori caratterizzati da una capacità fisica o mentale ridotta.

Articolo 4

1. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve adottare i provvedimenti necessari affinché, da un lato, i datori di lavoro e i lavoratori interessati abbiano conoscenza dei livelli minimi dei salari in vigore e che, d'altro lato, i salari effettivamente pagati non siano inferiori ai tassi minimi applicabili; questi provvedimenti devono comprendere le misure di controllo, di ispezione e le sanzioni, necessari e più opportuni in relazione alle condizioni dell'agricoltura del paese interessato.

2. Ogni lavoratore a cui siano applicabili i livelli minimi e che abbia ricevuto salari inferiori a tali livelli deve avere il diritto, mediante via giudiziale o altra via appropriata, di recuperare la somma che gli è dovuta nel periodo di tempo che potrà essere fissato dalla legislazione nazionale.

Articolo 5

Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve comunicare ogni anno all'Ufficio internazionale del lavoro una relazione generale con la quale fa conoscere le modalità di applicazione di questi metodi ed i loro risultati. Questa relazione comprenderà indicazioni sommarie sulle occupazioni e il numero approssimativo dei lavoratori sottoposti a questa regolamentazione, i livelli di salari minimi fissati e, se del caso, le altre misure più importanti relative ai salari minimi.

Articolo 6

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrate.

Articolo 7

1. La presente convenzione non vincolerà che gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.

3. In seguito la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 8

Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del lavoro dovranno far conoscere:

a) i territori per i quali lo Stato membro interessato si impegna ad applicare senza modifiche le disposizioni della convenzione;

b) i territori per i quali esso si impegna ad applicare la convenzione con modifiche e la natura di queste modifiche;

c) i territori per i quali la convenzione non è applicabile e in questi casi le ragioni per le quali essa non è applicabile;

d) i territori per i quali lo Stato membro riserva la propria decisione attendendo un esame più approfondito della situazione riguardo a detti territori.

2. Gli impegni citati ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno ritenuti parte integrante della ratifica ed avranno identici effetti.

3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante nuove dichiarazioni, a tutte o a parte delle riserve contenute nella sua dichiarazione anteriore in virtù dei capoversi b), c) e d) del primo paragrafo del presente articolo.

4. Ogni Stato membro potrà durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell'articolo 10, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica in un qualsiasi altro modo i termini di qualsiasi dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione in territori determinati.

Articolo 9

1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro in conformità ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.

2. Lo Stato membro o gli Stati membri o l'autorità internazionale interessati potranno rinunciare interamente o parzialmente, mediante ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione anteriore.

3. Lo Stato membro o gli Stati membri o l'autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dello articolo 10, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi in un qualsiasi altro senso i termini di una dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l'applicazione di questa convenzione.

Articolo 10

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può allo spirare di un periodo di dieci anni a partire dalla data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione, denunciare la convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro da questi registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione.

2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel periodo di un anno a partire dallo spirare del periodo di dieci anni citato nel paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista al presente articolo sarà obbligato per un nuovo periodo di dieci anni e in seguito potrà denunciare la convenzione allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 11

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.

2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale attirerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 12

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite a scopo di registrazione, in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche a tutte le dichiarazioni e a tutti gli atti di denuncia che avrà registrato in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 13

Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione e determinerà l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o di una sua modifica.

Articolo 14

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o di modifica della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto malgrado l'articolo 10 precedente denuncia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;

b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.

2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 15

I testi francese e inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

CONVENTION 103

CONVENTION (N. 103) CONCERNANT LA PROTECTION DE LA MATERNITE
(REVISEE EN 1952)

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail;

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie le 4 juin 1952, en sa trente-cinquième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection de la maternité, question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient le forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent cinquante-deux, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952.

Article 1

1. La présente convention s'applique aux femmes employées dans les entreprises industrielles aussi bien qu'aux femmes employées à des travaux non industriels et agricoles, y compris les femmes salariées travailleuses à domicile.

2. Aux fins de la présente convention, le terme « entreprises industrielles » s'applique aux entreprises publiques et privées ainsi qu'à leurs branches et comprend notamment:

- a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
- b) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de transmission de l'électricité et de la force motrice en général;
- c) les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation, d'entretien, de transformation et de démolition;
- d) les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée, voie d'eau maritime ou intérieure, ou voie aérienne, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts ou aéroports.

3. Aux fins de la présente convention, le terme « travaux non industriels » s'applique à tous les travaux exécutés dans les entreprises et services publics ou privés suivants, ou en relation avec leur fonctionnement:

- a) les établissements commerciaux;
- b) les postes et les services de télécommunications;
- c) les établissements et administrations dont le personnel est employé principalement à un travail de bureau;
- d) les entreprises de presse;
- e) les hôtels, pensions, restaurants, cercles, cafés et autres établissements où sont servies des consommations;
- f) les établissements ayant pour objet le traitement ou l'hospitalisation des malades, infirmes, indigents et orphelins;

g) les entreprises de spectacles et de divertissements publics;
h) le travail domestique salarié effectué dans des ménages privés;
ainsi qu'à tous autres travaux non industriels auxquels l'autorité compétente déciderait d'appliquer les dispositions de la convention.

4. Aux fins de la présente convention, le terme « travaux agricoles » s'applique à tous les travaux exécutés dans les entreprises agricoles, y compris les plantations et les grandes entreprises agricoles industrialisées.

5. Dans tous les cas où il n'apparaît pas certain que la présente convention s'applique à une entreprise, une branche d'entreprise ou un travail déterminés, la question doit être tranchée par l'autorité compétente, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressés, s'il en existe.

6. La législation nationale peut exempter de l'application de la présente convention les entreprises où sont seuls employés les membres de la famille de l'employeur tels qu'ils sont définis par ladite législation.

Article 2

Aux fins de la présente convention, le terme « femme » désigne toute personne du sexe féminin, quels que soient son âge, sa nationalité, sa race ou ses croyances religieuses, mariée ou non, et le terme « enfant » désigne tout enfant, qu'il soit né d'un mariage ou non.

Article 3

1. Toute femme à laquelle s'applique la présente convention a droit, sur production d'un certificat médical indiquant la date présumée de son accouchement, à un congé de maternité.

2. La durée de ce congé sera de douze semaines au moins; une partie de ce congé sera obligatoirement prise après l'accouchement.

3. La durée du congé obligatoirement pris après l'accouchement sera déterminée par la législation nationale, mais ne sera en aucun cas inférieure à six semaines; le reste du congé total pour être pris, selon ce que décidera la législation nationale, soit avant la date présumée de l'accouchement, soit après la date d'expiration du congé obligatoire, soit encore en partie avant la première de ces dates et en partie après la seconde.

4. Quand l'accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement est dans tous les cas prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement, et la durée du congé à prendre obligatoirement après l'accouchement ne devra pas s'en trouver réduite.

5. En cas de maladie attestée par certificat médical comme résultant de la grossesse, la législation nationale doit prévoir un congé prénatal supplémentaire dont la durée maximum peut être fixée par l'autorité compétente.

6. En cas de maladie attestée par certificat médical comme résultant des couches, la femme a droit à une prolongation du congé postnatal dont la durée maximum peut être fixée par l'autorité compétente.

Article 4

1. Lorsqu'une femme s'absente de son travail en vertu des dispositions de l'article 3 ci-dessus, elle a le droit de recevoir des prestations en espèces et des prestations médicales.

2. Les taux des prestations en espèces seront fixés par la législation nationale de telle manière qu'elles soient suffisantes pour assurer pleinement l'entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d'hygiène et selon un niveau de vie convenable.

3. Les prestations médicales comprendront les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals donnés par une sage-femme diplômée ou par un médecin, et l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire; le libre choix du médecin et le libre choix entre un établissement public ou privé seront respectés.

4. Les prestations en espèces et les prestations médicales seront accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics; elles seront accordées, dans l'un et l'autre cas, de plein droit à toutes les femmes remplissant les conditions requises.

5. Les femmes qui ne peuvent prétendre, de droit, à des prestations, recevront des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l'assistance publique, sous réserve des conditions relatives aux moyens d'existence prescrites par l'assistance publique.

6. Lorsque les prestations en espèces fournies dans le cadre d'un système d'assurance sociale obligatoire sont déterminées sur la base du gain antérieur, elles ne devront pas représenter moins des deux tiers du gain antérieur ainsi pris en considération.

7. Toute contribution due dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire prévoyant des prestations de maternité, et toute taxe qui serait calculée sur la base des salaires payés et qui serait perçue aux fins de fournir de telles prestations, doivent être payées d'après le nombre total d'hommes et de femmes employés dans les entreprises intéressées, sans distinction de sexe, qu'elles soient payées par les employeurs ou, conjointement, par les employeurs et par les travailleurs.

8. En aucun cas, l'employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie.

Article 5

1. Si une femme allaite son enfant, elle sera autorisée à interrompre son travail à cette fin pendant une ou plusieurs périodes dont la durée sera déterminée par la législation nationale.

2. Les interruptions de travail aux fins d'allaitement doivent être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles dans les cas où la question est régie par la législation nationale ou conformément à celle-ci; dans les cas où la question est régie par des conventions collectives, les conditions seront réglées selon la convention collective pertinente.

Article 6

Lorsqu'une femme s'absente de son travail en vertu des dispositions de l'article 3 de la présente convention, il est illégal pour son employeur de lui signifier son congé durant ladite absence, ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l'absence susmentionnée.

Article 7

1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, prévoir des dérogations à l'application de la convention en ce qui concerne:

- a) certaines catégories de travaux non industriels;
- b) les travaux exécutés dans les entreprises agricoles autres que les plantations;

- c) le travail domestique salarié effectué dans des ménages privés;
- d) les femmes salariées travailleuses à domicile;
- e) les entreprises de transport par mer de personnes ou de marchandises.

2. Les catégories de travaux ou d'entreprises pour lesquels il sera fait usage des dispositions du paragraphe 1 du présent article devront être désignées dans la déclaration accompagnant la ratification de la convention.

3. Tout Membre qui a fait une telle déclaration peut, en tout temps, l'annuler totalement ou partiellement, par une déclaration ultérieure.

4. Tout Membre à l'égard duquel une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article est en vigueur, indiquera chaque année, dans son rapport annuel sur l'application de la présente convention, l'état de sa législation et de sa pratique quant aux travaux et entreprises auxquels s'applique ledit paragraphe 1 en vertu de cette déclaration, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les travaux et entreprises en question.

5. A l'expiration d'une période de cinq années après l'entrée en vigueur initiale de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence un rapport spécial concernant l'application de ces dérogations et contenant telles propositions qu'il jugera opportunes en vue de mesures à prendre à cet égard.

Article 8

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 9

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 10

1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément au paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, devront faire connaître:

a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;

b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;

c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;

d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l'égard desdits territoires.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas *a)* et *b)* du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas *b)*, *c)* et *d)* du premier paragraphe du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 12, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

Article 11

1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 12, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d'une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.

Article 12

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 13

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 14

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 15

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 16

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 17

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Traduzione non ufficiale

Nota bene: *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.*

CONVENZIONE 103

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ (RIVEDUTA NEL 1952)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1952 per la sua trentacinquesima sessione;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione della maternità, questione che costituisce il settimo punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentocinquanta due, la seguente Convenzione, che sarà denominata Convenzione sulla protezione della maternità (riveduta), 1952;

Articolo 1

1. La presente convenzione si applica alle donne impiegate nelle imprese industriali nonché alle donne impiegate in lavori non industriali ed agricoli, ivi comprese le donne lavoratrici a domicilio salariate.

2. Ai fini della presente convenzione, il termine « imprese industriali » si applica alle imprese pubbliche e private ed ai loro vari settori, e comprende in particolare:

- a) le miniere, cave ed industrie estrattive di ogni natura;
- b) le imprese in cui vengono manifatturati, modificati, puliti, riparati, decorati, terminati, preparati per la vendita, distrutti e demoliti prodotti vari o in cui le materie prime subiscono una trasformazione, ivi comprese le imprese di costruzione navali, di produzione, di trasformazione e di trasmissione dell'energia elettrica e della forza motrice in generale;
- c) le imprese di costruzione e di genio civile, ivi compresi i lavori di costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione e demolizione;
- d) le imprese di trasporto di persone o di merci per strada, ferrovia, via d'acqua marittima o interna, o via aerea, ivi compresa la manutenzione delle merci nei magazzini, moli, bacini, depositi o aeroporti.

3. Ai fini della presente convenzione, il termine « attività non industriali » si applica a tutti i lavori eseguiti nelle imprese e servizi pubblici o privati seguenti, o in relazione col loro funzionamento:

- a) gli stabilimenti commerciali;
- b) le poste ed i servizi di telecomunicazioni;
- c) gli stabilimenti e le amministrazioni il cui personale è impiegato principalmente in un lavoro d'ufficio;
- d) le imprese di stampa;
- e) gli alberghi, le pensioni, i ristoranti, i circoli, i caffè e gli altri stabilimenti ove vengono servite consumazioni;
- f) gli stabilimenti che hanno per oggetto il trattamento o la ospedalizzazione dei malati, infermi, indigenti ed orfani;
- g) le imprese di spettacoli e di pubblico divertimento;
- h) il lavoro domestico salariato effettuato in case private; nonché a tutte le altre attività non industriali a cui l'autorità competente decidesse di applicare le disposizioni della convenzione.

4. Ai fini della presente convenzione, il termine « attività agricole » si applica a tutti i lavori eseguiti nelle imprese agricole, ivi comprese le piantagioni e le grandi imprese agricole industrializzate.

5. In tutti i casi in cui non appare certo che la presente convenzione si applica a un'impresa, a un settore d'impresa o ad un lavoro determinati, la questione deve essere decisa dall'autorità competente, dopo consultazione con le organizzazioni rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori interessate, ove esistano.

6. La legislazione nazionale può esonerare dall'applicazione della presente convenzione le imprese nelle quali sono impiegati solamente i membri della famiglia del datore di lavoro quali sono definiti da detta legislazione.

Articolo 2

Ai fini della presente convenzione, il termine « donna » designa ogni persona di sesso femminile, qualunque siano la sua età, la nazionalità, la razza o le sue credenze religiose, sposata o no; ed il termine « bambino » designa qualsiasi bambino, nato da matrimonio o fuori del matrimonio.

Articolo 3

1. Ogni donna a cui si applica la presente convenzione ha diritto, dietro presentazione di un certificato medico che indica la data presunta del suo parto, ad un congedo per maternità.

2. La durata di questo congedo sarà di almeno dodici settimane e una parte del congedo dovrà essere presa obbligatoriamente dopo il parto.

3. La durata del congedo preso obbligatoriamente dopo il parto sarà determinata dalla legislazione nazionale ma non potrà in alcun caso essere inferiore a sei settimane; il resto del periodo totale di congedo potrà essere utilizzato, secondo quanto deciderà la legislazione nazionale, sia prima della data presunta del parto, sia dopo la data di cessazione del congedo obbligatorio, sia ancora in parte anteriormente alla prima di queste date e in parte dopo la seconda.

4. Quando il parto ha luogo dopo la data presunta, il congedo preso anteriormente è in ogni caso prolungato fino alla data effettiva del parto e la durata del congedo da prendersi obbligatoriamente dopo il parto non dovrà essere ridotta.

5. In caso di malattia accertata da certificato medico come derivante da gravidanza, la legislazione nazionale deve prevedere un congedo prenatale supplementare la cui durata massima può essere fissata dall'autorità competente.

6. In caso di malattia accertata da certificato medico come derivante dal parto, la donna ha diritto a un prolungamento del congedo post-natale la cui durata massima può essere fissata dall'autorità competente.

Articolo 4

1. Quando una donna si assenta dal proprio lavoro in virtù delle disposizioni dell'articolo 3 precedente ha diritto di ricevere prestazioni in danaro e prestazioni mediche.

2. I tassi delle prestazioni in danaro saranno fissati dalla legislazione nazionale in modo da essere sufficienti per assicurare pienamente il mantenimento della donna e del suo bambino in buone condizioni di igiene e secondo un livello di vita conveniente.

3. Le prestazioni mediche comprenderanno le cure prenatali, le cure durante il parto e le cure post-natali fornite da una levatrice diplomata o da un medico, e l'ospedalizzazione quando sia necessaria; la libera scelta del medico e la libera scelta fra un ospedale pubblico o privato dovranno essere rispettate.

4. Le prestazioni in danaro e le prestazioni mediche saranno accordate sia nel quadro di un sistema di assicurazione obbligatoria, sia mediante prelevamento su fondi pubblici; esse saranno accordate nell'uno e nell'altro caso di pieno diritto a tutte le donne che abbiano requisiti richiesti.

5. Le donne che non hanno diritto a prestazioni, riceveranno prestazioni appropriate sui fondi dell'assistenza pubblica, salvo l'accertamento delle condizioni economiche prescritte dall'assistenza pubblica.

6. Quando le prestazioni in danaro fornite nel quadro di un sistema di assicurazione sociale obbligatoria vengono determinate sulla base del guadagno anteriore, esse non dovranno rappresentare meno dei due terzi del guadagno anteriore preso in considerazione.

7. Ogni contributo dovuto nel quadro di un sistema di assicurazione obbligatoria che prevede prestazioni di maternità, ed ogni prelevamento che sarà calcolato sulla base dei salari pagati e che sarà incassato allo scopo di fornire tali prestazioni, deve essere pagato considerando il numero totale di uomini e di donne impiegati nelle imprese interessate, senza distinzione di sesso, sia che esso venga pagato dal datore di lavoro o congiuntamente dal datore di lavoro e dal lavoratore.

8. In nessun caso il datore di lavoro deve essere tenuto personalmente responsabile del costo delle prestazioni dovute alle donne che impiega.

Articolo 5

1. Se una donna allatta il suo bambino sarà autorizzata ad interrompere il lavoro a questo scopo durante uno o più periodi la cui durata sarà determinata dalla legislazione nazionale.

2. Le interruzioni di lavoro per allattamento devono essere calcolate nella durata del lavoro e retribuite come tali nei casi in cui la materia è disciplinata dalla legislazione nazionale o in conformità a questa; nei casi in cui la materia è disciplinata da contratti collettivi le condizioni saranno regolate secondo il contratto collettivo pertinente.

Articolo 6

Quando una donna si assenta dal lavoro in virtù delle disposizioni dell'articolo 3 della presente convenzione, è illegale per il suo datore di lavoro notificarle il licenziamento durante detta assenza o a una data tale che il termine di preavviso venga a spirare durante l'assenza succitata.

Articolo 7

1. Ogni Stato membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifichi la presente convenzione può, mediante dichiarazione che accompagna la ratifica, prevedere deroghe all'applicazione della convenzione per quanto riguarda:

- a) certe categorie di lavori non industriali;
- b) i lavori eseguiti nelle imprese agricole diverse della piantagioni;
- c) il lavoro domestico salariato effettuato nelle case private;
- d) le lavoratrici salariate a domicilio;
- e) le imprese di trasporto marittimo di persone o di merci.

2. Le categorie di lavori o di imprese per le quali verrà fatto ricorso alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo dovranno essere designate nella dichiarazione che accompagna la ratifica della convenzione.

3. Ogni Stato membro che ha fatto tale dichiarazione può in qualsiasi tempo annullarla totalmente o parzialmente mediante dichiarazione successiva.

4. Ogni Stato membro nei cui riguardi sia in vigore una dichiarazione fatta in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, indicherà ogni anno, nel suo rapporto annuale sull'applicazione della presente convenzione, lo stato della sua legislazione e della sua prassi circa le attività e le imprese a cui si applica detto paragrafo 1 in virtù di tale dichiarazione, precisando in quale misura sia stato dato effetto e ci si proponga di dare effetto alla convenzione per quanto riguarda le attività e le imprese in questione.

5. Allo spirare di un periodo di cinque anni dopo l'entrata in vigore iniziale della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza un rapporto speciale circa l'applicazione di queste deroghe e contenente le proposte che riterrà opportune in vista delle misure da prendere a questo scopo.

Articolo 8

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dello Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrate.

Articolo 9

1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro le cui ratifiche siano state registrate dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dieci mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.

3. In seguito la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 10

1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del lavoro, dovranno far conoscere:

a) i territori per i quali lo Stato membro interessato si impegna ad applicare senza modifiche le disposizioni della convenzione;

b) i territori per i quali esso si impegna ad applicare la convenzione con modifiche e la natura di queste modifiche;

c) i territori per i quali la convenzione non è applicabile e in questi casi le ragioni per le quali essa non è applicabile;

d) i territori per i quali lo Stato membro riserva la propria decisione attendendo un esame più approfondito della situazione riguardo a detti territori.

2. Gli impegni citati ai capoversi *a)* e *b)* del primo paragrafo del presente articolo saranno ritenuti parti integranti della ratifica ed avranno identici effetti.

3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante nuova dichiarazione, a tutte o a parte delle riserve contenute nella sua dichiarazione precedente in virtù dei capoversi *b)*, *c)* e *d)* del primo paragrafo del presente articolo.

4. Ogni Stato membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica ad ogni altro effetto i termini di qualsiasi dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione in determinati territori.

Articolo 11

1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro in conformità ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.

2. Lo Stato membro o gli Stati membri o l'autorità internazionale interessati potranno rinunciare interamente o parzialmente, mediante ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione anteriore.

3. Lo Stato membro o gli Stati membri o l'autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dello articolo 12, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica a qualsiasi altro effetto il contenuto di una dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l'applicazione di questa convenzione.

Articolo 12

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può, allo spirare di un periodo di dieci anni a partire dalla data della entrata in vigore iniziale della convenzione, denunciare la convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro da questi registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione.

2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel periodo di un anno a partire dalla fine del periodo di dieci anni citato nel paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista al presente articolo sarà obbligato per un nuovo periodo di dieci anni e in seguito potrà denunciare la convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 13

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.

2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 14

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, al fine della registrazione, in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche, a tutte le dichiarazioni e a tutti gli atti di denuncia che avrà registrato in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 15

Ogni volta che lo riterrà necessario il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 16

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto malgrado l'articolo 12 precedente, denuncia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;

b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.

2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 17

Il testo francese ed il testo inglese della presente convenzione faranno egualmente fede.

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

CONVENTION 112

CONVENTION CONCERNANT L'AGE MINIMUM D'ADMISSION AU TRAVAIL
DES PÊCHEURS

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail;
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et
s'y étant réunie le 3 juin 1959, en sa quarante-troisième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'âge minimum d'admission au
travail des pêcheurs, question qui est comprise dans le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent cinquante-neuf, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959:

Article 1

1. Aux fins de la présente convention, le terme « bateau de pêche » doit être entendu de tous les
bateaux, navires ou bâtiments, quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche
maritime dans les eaux salées.

2. La présente convention ne s'applique pas à la pêche dans les ports ou dans les estuaires de
fleuves, ni aux personnes qui se livrent à la pêche sportive ou de plaisance.

Article 2

1. Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés au travail à bord des bateaux
de pêche.

2. Toutefois, ils peuvent prendre part occasionnellement aux activités à bord des bateaux de
pêche durant les vacances scolaires à condition que ces activités:

- a) ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement normal;
- b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité à l'école;
- c) n'aient pas pour objet un bénéfice commercial.

3. En outre, la législation nationale peut autoriser la délivrance de certificats permettant aux
enfants âgés de quatorze ans au moins d'être employés, dans les cas où une autorité scolaire ou une
autre autorité appropriée désignée par la législation nationale s'est assurée que cet emploi est dans l'in-
térêt de l'enfant, après avoir dûment pris en considération sa santé et son état physique, ainsi que les
avantages futurs aussi bien qu'immédiats que l'emploi envisagé peut comporter pour lui.

Article 3

Les jeunes gens de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail à bord des bateaux
de pêche chauffant au charbon en qualité de soutiers ou chauffeurs.

Article 4

Les dispositions des articles 2 et 3 ne s'appliquent pas au travail des enfants sur les bateaux-écoles, à la condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l'autorité publique.

Article 5

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 6

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 7

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 8

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 9

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 10

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Article 11

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 7 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans la forme et teneur pour ses Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 12

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Traduzione non ufficiale

Nota bene: *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.*

QUARANTATREESIMA SESSIONE

(Ginevra, 3-25 giugno 1959)

CONVENZIONE 112**CONVENZIONE SULL'ETÀ MINIMA DI AMMISSIONE AL LAVORO DEI PESCATORI**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 3 giugno 1959, nella sua quarantatreesima sessione;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative all'età minima di ammissione al lavoro dei pescatori, questione compresa nel quinto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta oggi, diciannove giugno millenovecentocinquantanove, la seguente convenzione, che sarà denominata « Convenzione sull'età minima dei pescatori, 1959 »:

Articolo 1

1. Agli effetti della presente convenzione, il termine « battello da pesca » deve essere riferito a ogni nave, battello o costruzione navale, di qualunque tipo, di proprietà pubblica o privata, adibito alla pesca marittima nelle acque salate.

La presente convenzione non si applica alla pesca nei porti o negli estuari dei fiumi, né alle persone che si dedicano alla pesca sportiva o di diporto.

Articolo 2

1. I fanciulli di età inferiore a quindici anni non possono essere impiegati al lavoro a bordo delle navi da pesca.

2. Tuttavia essi possono prendere parte occasionalmente alle attività a bordo delle navi da pesca, durante le vacanze scolastiche, a condizione che tali attività:

- a) non siano nocive alla loro salute o al loro normale sviluppo;
- b) non siano di natura tale da recare pregiudizio alla loro frequenza scolastica;
- c) non abbiano per oggetto un beneficio commerciale.

3. Inoltre la legislazione nazionale può autorizzare il rilascio di certificati che permettono ai fanciulli non inferiori ai quattordici anni di essere impiegati, qualora l'autorità scolastica — o un'altra appropriata autorità, designata dalla legislazione nazionale — abbia accertato che tale impiego corrisponde all'interesse del fanciullo e dopo aver preso nella dovuta considerazione la salute e lo stato fisico del fanciullo e i vantaggi immediati e futuri che l'impiego considerato può per lui comportare.

Articolo 3

I minori di diciotto anno non possono essere impiegati al lavoro a bordo delle navi da pesca azionate a carbone, in qualità di addetti alla stiva o di fuochisti.

Articolo 4

Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non si applicano al lavoro dei ragazzi sulle navi scuola, a condizione che questo lavoro sia approvato e sorvegliato dalla pubblica autorità.

Articolo 5

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e da lui registrate.

Articolo 6

1. La presente convenzione obbligherà soltanto gli Stati membri della Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito la convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 7

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro da lui registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che nel termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni menzionato nel paragrafo precedente non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni; in seguito potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 8

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno state comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 9

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete circa tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 10

Ogniqualevolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia opportuno iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.

Articolo 11

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione, implicherà di pieno diritto, nonostante il precedente articolo 7, la denuncia immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;

b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.

2. La presente convenzione resterà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata, e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 12

Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

CONVENTION 115

CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE
LES RADIATIONS IONISANTES

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail;
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et
s'y étant réunie le 1^o juin 1960, en sa quarante-quatrième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection des travailleurs contre
les radiations ionisantes, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent soixante, la convention ci-après qui, sera dénommée
Convention sur la protection contre les radiations, 1960:

PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer par voie de législation, par voie de recueils de directives pratiques ou par d'autres mesures appropriées. En donnant effet aux dispositions de la convention, l'autorité compétente consultera des représentants des employeurs et des travailleurs.

Article 2

1. La présente convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail.
2. La présente convention ne s'applique ni aux substances radioactives, scellées ou non, ni aux appareils générateurs de radiations ionisantes, qui, en raison des faibles doses de radiations ionisantes pouvant être reçues de leur fait, seront exemptés de son application selon l'une des méthodes donnant effet à la convention prévues à l'article 1.

Article 3

1. A la lumière de l'évolution des connaissances, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, du point de vue de leur santé et de leur sécurité.
2. A cet effet, les règles et mesures nécessaires seront adoptées et les informations essentielles pour l'obtention d'une protection efficace seront mises à disposition.

3. Pour qu'une telle protection efficace soit assurée:

a) les mesures pour la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes adoptées après ratification de la convention par un Membre devront être conformes aux dispositions de la convention;

b) le Membre dont il s'agit devra modifier aussitôt que possible les mesures qu'il avait lui-même adoptées avant la ratification de la convention afin qu'elles soient conformes aux dispositions de celle-ci, et devra encourager la modification dans le même sens de toutes autres mesures qui existaient également avant la ratification;

c) le Membre dont il s'agit devra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, lors de la ratification de la convention, une déclaration indiquant de quelle manière et à quelles catégories de travailleurs les dispositions de la convention s'appliquent, et devra faire état, dans ses rapports sur l'application de la convention, de tout progrès réalisé en cette matière;

d) à l'expiration d'une période de trois années l'entrée en vigueur initiale de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence un rapport spécial concernant l'application de l'alinéa b) du présent paragraphe et contenant telles propositions qu'il jugera opportunes en vue de mesures à prendre à cet égard.

PARTIE II. MESURES DE PROTECTION

Article 4

Les activités visées à l'article 2 doivent être organisées et exécutées de manière à assurer la protection prévue par la présente partie de la convention.

Article 5

Tous les efforts doivent être faits pour réduire au niveau le plus bas possible l'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et toute exposition inutile doit être évitée par toutes les parties intéressées.

Article 6

1. Les doses maximales admissibles de radiations ionisantes provenant de sources extérieures ou intérieures à l'organisme ainsi que les quantités maximales admissibles de substances radioactives introduites dans l'organisme seront fixées, conformément à la partie I de la présente convention, pour les différentes catégories de travailleurs.

2. Ces doses et quantités maximales admissibles devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles.

Article 7

1. En ce qui concerne les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations, des niveaux appropriés doivent être fixés conformément aux dispositions de l'article 6:

a) d'une part, pour ceux d'entre eux qui sont âgés de dix-huit ans ou plus;

b) d'autre part, pour ceux d'entre eux qui sont âgés de moins de dix-huit ans.

2. Aucun travailleur âgé de moins de seize ans ne doit être affecté à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations ionisantes.

Article 8

Des niveaux appropriés doivent être fixés conformément aux dispositions de l'article 6 pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives.

Article 9

1. Une signalisation appropriée des dangers doit être utilisée pour indiquer l'existence de risques dus à des radiations ionisantes. Tous renseignements qui peuvent être nécessaires à ce sujet doivent être fournis aux travailleurs.

2. Tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent être dûment instruits, avant et pendant l'affectation à de tels travaux, des précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé ainsi que des raisons qui les motivent.

Article 10

La législation doit prescrire la notification, selon les modalités qu'elle fixera, des travaux entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail.

Article 11

Un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail doit être effectué afin de mesurer l'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés.

Article 12

Tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent subir un examen médical approprié avant ou peu de temps après l'affectation à de tels travaux et subir ultérieurement des examens médicaux à intervalles appropriés.

Article 13

Les cas où, en raison de la nature ou du degré de l'exposition, les mesures ci-après doivent être prises rapidement, seront déterminés selon l'une des méthodes d'application donnant effet à la convention prévues à l'article 1:

- a) le travailleur doit subir un examen médical approprié;
- b) l'employeur doit aviser l'autorité compétente conformément aux directives données par cette dernière;
- c) des personnes compétentes en matière de protection contre les radiations doivent étudier les conditions dans lesquelles le travailleur effectue le travail;
- d) l'employeur doit prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux.

Article 14

Aucun travailleur ne doit être affecté ou continuer à être affecté à un travail susceptible de l'exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé.

Article 15

Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application de ses dispositions, ou à vérifier qu'une inspection adéquate est assurée.

PARTIE III. DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 17

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 18

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de cinq années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifiée la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de cinq années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de cinq années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.

Article 19

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 20

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 21

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Article 22

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 18 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 23

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Traduzione non ufficiale

Nota bene: *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.*

QUARANTAQUATTRESIMA SESSIONE

(Ginevra, 1-23 giugno 1960)

CONVENZIONE 115**CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO LE
RADIAZIONI IONIZZANTI**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 1° giugno 1960 nella sua quarantaquattresima sessione;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta oggi, ventidue giugno millenovecentosessanta, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960.

Parte I. — DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 1**

Ogni Stato membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, che ratifichi la presente convenzione, s'impegna ad applicarla per via legislativa o a mezzo di raccolte di direttive pratiche o mediante altre misure appropriate. Nel dare attuazione alle disposizioni della convenzione, l'autorità competente consulterà i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Articolo 2

1. La presente convenzione si applica a tutte le attività che comportino la esposizione di lavoratori alle radiazioni ionizzanti nel corso del loro lavoro.

2. La convenzione non si applica né alle sostanze radioattive, sigillate o no, né agli apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, i quali in considerazione della circostanza che le dosi di radiazioni ionizzanti ricevibili da essi sono deboli, saranno esclusi dalla sua applicazione in uno dei modi con cui si darà esecuzione alla convenzione, previsti all'articolo 1.

Articolo 3

1. Alla luce dell'evoluzione delle conoscenze, dovranno esser presi i provvedimenti più appropriati per assicurare una protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, per ciò che riguarda la loro salute e la loro sicurezza.

2. A tal fine saranno adottate le regole e i provvedimenti ritenuti necessari e sarà data la maggiore pubblicità e tutte le informazioni necessarie per il raggiungimento di tale protezione efficace.

3. Perché questa sia assicurata:

a) i provvedimenti per la protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, adottati da uno Stato membro dopo la ratifica della convenzione, dovranno essere conformi alle disposizioni della convenzione;

b) lo Stato suddetto dovrà modificare al più presto possibile i provvedimenti già adottati prima della ratifica della convenzione per uniformarli a questa, e dovrà incoraggiare analoga modifica di ogni altro provvedimento esistente prima della ratifica;

c) lo Stato in questione dovrà poi comunicare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, in occasione della ratifica della convenzione, una dichiarazione che indichi in quale maniera e a quali categorie di lavoratori si applicano le disposizioni della convenzione; nei suoi rapporti sulla applicazione della convenzione dovrà inoltre dare notizia su ogni progresso realizzato nella materia;

d) allo scadere di un periodo di tre anni, dopo l'entrata in vigore iniziale della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza un rapporto speciale sull'applicazione del comma b) del presente paragrafo e sulle proposte che esso riterrà opportune in vista dei provvedimenti da adottare al riguardo.

Parte II. MISURE DI PROTEZIONE

Articolo 4

Le attività indicate all'articolo 2 devono essere organizzate ed eseguite in modo da assicurare la protezione prevista dalla presente parte della convenzione.

Articolo 5

Deve essere compiuto ogni sforzo per ridurre al più basso livello possibile l'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, così come deve essere evitata, da tutte le parti interessate, ogni esposizione inutile.

Articolo 6

1. Le dosi massime consentite di radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti esterne o interne all'organismo, così come le concentrazioni massime consentite di sostanze radioattive introdotte nello organismo, saranno stabilite per le differenti categorie di lavoratori conformemente alla parte I della presente convenzione.

2. Tali dosi e concentrazioni massime consentite dovranno essere costantemente rivedute alla luce delle nuove conoscenze.

Articolo 7

1. Per i lavoratori destinati direttamente a lavori esposti alle radiazioni devono essere stabiliti, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, i livelli adeguati:

a) da una parte in favore di coloro che abbiano diciotto anni o più;

b) dall'altra, in favore dei minori di anni diciotto.

2. Nessun lavoratore di età inferiore ai sedici anni dovrà essere impiegato in lavori comportanti l'utilizzazione di radiazioni ionizzanti.

Articolo 8

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, dovranno essere stabiliti dei livelli adeguati per i lavoratori che non sono direttamente impiegati in lavori a contatto delle radiazioni, ma che sostano o transitano in luoghi ove possono essere esposti alle radiazioni ionizzanti o alle sostanze radioattive.

Articolo 9

1. L'uso di segnali adeguati di pericolo deve essere adottato per indicare l'esistenza di rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Dovranno essere fornite ai lavoratori, tutte le informazioni che possono risultare necessarie a tale riguardo.

2. Tutti i lavoratori direttamente impiegati in lavori a contatto delle radiazioni ionizzanti dovranno essere adeguatamente istruiti, prima e durante la destinazione a tali lavori, circa le precauzioni da prendere per la loro sicurezza e per la protezione della loro salute, così come sulle ragioni che motivano simili precauzioni.

Articolo 10

La legislazione dovrà prevedere la notifica, secondo le modalità che essa al riguardo stabilirà, dei lavori che comportino l'esposizione di lavoratori alle radiazioni ionizzanti nel corso del loro lavoro.

Articolo 11

Un adeguato controllo dei lavoratori e dei posti di lavoro dovrà essere svolto per poter misurare l'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti e alle sostanze radioattive, al fine di verificare il rispetto dei livelli stabiliti.

Articolo 12

Tutti i lavoratori direttamente impiegati in lavori a contatto delle radiazioni devono essere sottoposti ad un adeguato esame medico, prima o subito dopo la destinazione a tali lavori, e dovranno in seguito subire ulteriori controlli medici a intervalli adeguati.

Articolo 13

I casi in cui le misure appresso indicate devono, per la natura o per il grado dell'esposizione, essere prese rapidamente, saranno determinati secondo uno dei metodi di applicazione della presente convenzione, previsti dall'articolo 1:

- a) il lavoratore deve essere sottoposto ad un adeguato esame medico;
- b) il datore di lavoro deve avvertire l'autorità competente, conformemente alle direttive date da quest'ultima;
- c) persone competenti in materia di protezione contro le radiazioni devono studiare le condizioni in cui il lavoratore svolge il lavoro;
- d) il datore di lavoro deve adottare ogni necessaria disposizione correttiva, sulla base delle constatazioni tecniche e dei pareri dei medici.

Articolo 14

Nessun lavoratore potrà essere impiegato o continuare ad essere impiegato in un lavoro che possa esporlo alle radiazioni ionizzanti, contro il parere espresso dal medico autorizzato.

Articolo 15

Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione s'impegna ad assumere a proprio carico adeguati servizi di ispezione per il controllo dell'applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione, o a verificare che venga assicurata una adeguata ispezione.

Parte III. — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dello Ufficio internazionale del lavoro e da lui registrate.

Articolo 17

1. La presente convenzione obbligherà soltanto gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.

3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 18

1. Ogni Stato membro, che abbia ratificato la presente convenzione, può denunciarla allo scadere di un periodo di cinque anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro da lui registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.

2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che nel termine di un anno, dopo la scadenza del periodo di cinque anni menzionato nel paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di cinque anni; in seguito potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di cinque anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 19

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e le denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.

2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 20

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete circa tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 21

Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia opportuno iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.

Articolo 22

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti revisione totale o parziale della presente convenzione, a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione implicherà di pieno diritto, nonostante il precedente articolo 18, la denuncia immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;

b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.

2. La presente convenzione resterà in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata, e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 23

Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

CONVENTION 119

CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DES MACHINES

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail;

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 1963, en sa quarante-septième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'interdiction de la vente, de la location et de l'utilisation des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-trois, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection des machines, 1963:

PARTIE I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

1. Toutes les machines, neuves ou d'occasion, mues par une force autre que la force humaine sont considérées comme des machines aux fins de l'application de la présente convention.

2. L'autorité compétente dans chaque pays déterminera si et dans quelle mesure des machines, neuves ou d'occasion, mues par la force humaine présentent des dangers pour l'intégrité physique des travailleurs et doivent être considérées comme des machines aux fins d'application de la présente convention. Ces décisions seront prises après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressés. L'initiative de la consultation peut être prise par l'une quelconque de ces organisations.

3. Les dispositions de la présente convention:

a) ne s'appliquent aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, lorsqu'ils sont en mouvement, que dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause;

b) ne s'appliquent aux machines agricoles mobiles que dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l'emploi est en rapport avec ces machines est en cause.

PARTIE II. VENTE, LOCATION, CESSION A TOUT AUTRE TITRE ET EXPOSITION

Article 2

1. La vente et la location de machines dont les éléments dangereux, spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites par la législation nationale ou empêchées par d'autres mesures tout aussi efficaces.

2. La cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux, spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent, dans la mesure déterminée par l'autorité compétente, être interdites par la législation nationale ou empêchées par d'autres mesures tout aussi efficaces. Toutefois, l'enlèvement provisoire, pen-

dant l'exposition d'une machine, des dispositifs de protection, aux fins de démonstration, ne serapas considéré comme une infraction à la présente disposition, à condition que les précautions appropriées soient prises pour protéger les personnes contre tout risque.

3. Tous les boulons, vis d'arrêt et clavettes, ainsi que telles autres pièces, formant saillie sur les parties mobiles des machines, qui seraient susceptibles également de présenter des dangers pour les personnes entrant en contact avec ces pièces — lorsque celles-ci sont en mouvement — et qui seraient désignées par l'autorité compétente, doivent être conçus, noyés ou protégés de façon à prévenir ces dangers.

4. Tous les volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, poulies, courroies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles et coulisseaux, ainsi que les arbres (y compris leurs extrémités) et autres organes de transmission qui seraient susceptibles également de présenter des dangers pour les personnes entrant en contact avec ces éléments — lorsque ceux-ci sont en mouvement — et qui seraient désignés par l'autorité compétente, doivent être conçus ou protégés de façon à prévenir ces dangers. Les commandes des machines doivent être conçues ou protégées de façon à prévenir tout danger.

Article 3

1. Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas aux machines ou à leurs éléments dangereux spécifiés audit article qui:

a) offrent, du fait de leur construction, une sécurité identique à celle que présenteraient des dispositifs de protection appropriés;

b) sont destinés à être installés ou placés de manière que, du fait de leur installation ou de leur emplacement, ils offrent une sécurité identique à celle que présenteraient des dispositifs de protection appropriés.

2. Des machines construites de telle façon que les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 ne seraient pas pleinement remplies pendant les opérations d'entretien, de graissage, de changement des parties travaillantes et de réglage — à condition toutefois que ces opérations puissent être effectuées conformément aux normes usuelles de sécurité — ne seront pas, de ce simple fait, visées par l'interdiction de vente, de location, de cession à tout autre titre ou d'exposition, prévue aux paragraphes 1 et 2 dudit article.

3. Les dispositions de l'article 2 ne font pas obstacle à la vente ni à la cession à tout autre titre de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. Toutefois, ces machines ne doivent pas être vendues, louées, cédées à tout autre titre ou exposées, après leur entreposage ou leur remise en état, à moins qu'elles ne remplissent les conditions prévues à l'article 2.

Article 4

L'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 2 doit incomber au vendeur, au louer, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l'exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs. Le fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines aura la même obligation.

Article 5

1. Tout Membre peut prévoir une dérogation temporaire aux dispositions de l'article 2.

2. Les conditions et la durée de cette dérogation temporaire, qui ne peut dépasser trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention pour le Membre intéressé, doivent être déterminées par la législation nationale ou par d'autres mesures tout aussi efficaces.

3. Aux fins de l'application du présent article, l'autorité compétente doit consulter les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, les organisations de fabricants.

PARTIE III. UTILISATION

Article 6

1. L'utilisation de machines dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d'opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés, doit être interdite par la législation nationale ou empêchée par d'autres mesures tout aussi efficaces. Toutefois, lorsque cette interdiction ne peut être pleinement respectée sans empêcher l'utilisation de la machine, elle doit néanmoins s'appliquer dans toute la mesure où cette utilisation le permet.

2. Les machines doivent être protégées de façon que la réglementation et les normes nationales de sécurité et d'hygiène du travail soient respectées.

Article 7

L'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 6 doit incomber à l'employeur.

Article 8

1. Les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas aux machines ou aux éléments de machines qui, du fait de leur construction, de leur installation ou de leur emplacement, offrent une sécurité identique à celle que présenteraient des dispositifs de protection appropriés.

2. Les dispositions de l'article 6 de et l'article 11 ne font pas obstacle aux opérations d'entretien, de graissage, de changement des parties travaillantes ou de réglage des machines ou éléments de machines effectuées conformément aux normes usuelles de sécurité.

Article 9

1. Tout Membre peut prévoir une dérogation temporaire aux dispositions de l'article 6.

2. Les conditions et la durée de cette dérogation temporaire, qui ne peut dépasser trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention pour le Membre intéressé, doivent être déterminées par la législation nationale ou par d'autres mesures tout aussi efficaces.

3. Aux fins de l'application du présent article, l'autorité compétente doit consulter les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressés.

Article 10

1. L'employeur doit prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et doit les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l'utilisation des machines, ainsi que des précautions à prendre.

2. L'employeur doit établir et maintenir des conditions d'ambiance telles que les travailleurs affectés aux machines visées par la présente convention ne courent aucun danger.

Article 11

1. Aucun travailleur ne doit utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Il ne pourra être demandé à aucun travailleur d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.

2. Aucun travailleur ne doit rendre inopérants les dispositifs de protection dont est pourvue la machine qu'il utilise. Les dispositifs de protection dont est pourvue une machine destinée à être utilisée par un travailleur ne doivent pas être rendus inopérants.

Article 12

La ratification de la présente convention n'affectera pas les droits qui découlent pour les travailleurs des législations nationales de sécurité sociale ou d'assurances sociales.

Article 13

Les dispositions de la présente partie de la convention qui ont trait aux obligations des employeurs et des travailleurs s'appliquent, si l'autorité compétente en décide ainsi et dans la mesure fixée par elle, aux travailleurs indépendants.

Article 14

Aux fins de l'application de la présente partie de la convention, le terme « employeur » désigne également, le cas échéant, le mandataire de l'employeur au sens où l'entend la législation nationale.

PARTIE IV. MESURES D'APPLICATION

Article 15

1. Toutes mesures nécessaires, y compris des mesures prévoyant des sanctions appropriées, doivent être prises en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la présente convention.

2. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application de ses dispositions, ou à vérifier qu'une inspection adéquate est assurée.

Article 16

Toute législation nationale donnant effet aux dispositions de la présente convention doit être élaborée par l'autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressés, ainsi que, le cas échéant, des organisations de fabricants.

PARTIE V. CHAMP D'APPLICATION

Article 17

1. Les dispositions de la présente convention s'appliquent à tous les secteurs d'activité économique, à moins que le Membre ratifiant la convention n'en restreigne l'application par une déclaration annexée à sa ratification.

2. Dans le cas d'une déclaration restreignant ainsi l'application des dispositions de la présente convention :

a) les dispositions de la convention doivent s'appliquer au moins aux entreprises ou aux secteurs d'activité économique que l'autorité compétente, après consultation des services de l'inspection du travail et des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressés, considère comme utilisant des machines dans une mesure importante; l'initiative de la consultation peut être prise par l'une quelconque desdites organisations;

b) le Membre doit indiquer, dans ses rapports à soumettre en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, quels ont été les progrès réalisés en vue d'une plus large application des dispositions de la convention.

3. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ci-dessus peut, en tout temps, l'annuler totalement ou partiellement, par une déclaration ultérieure.

PARTIE VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 19

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 20

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet d'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 21

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 22

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 23

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 24

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 20 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifierait pas la convention portant révision.

Article 25

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Traduzione non ufficiale

Nota bene: *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.*

QUARANTASETTESIMA SESSIONE

(Ginevra, 5-26 giugno 1963)

CONVENZIONE 119**CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DALLE MACCHINE**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi nella sua quarantasettesima sessione, il 5 giugno 1963;

Avendo deciso di adottare diverse norme relative al divieto di vendita, affitto ed utilizzazione delle macchine sprovviste di idonei dispositivi di protezione, argomento costituente il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali norme assumano forma di convenzione internazionale, Approva, oggi venticinque giugno millenovecentosessantatre, la convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sulla protezione dalle macchine, 1963:

Parte I. — DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 1**

1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione sono considerate macchine tutte le macchine, nuove od usate, mosse da forza che non sia quella umana.

2. L'autorità competente di ciascun paese determinerà se ed in quale misura le macchine, nuove od usate, mosse dalla forza umana, presentino pericoli per l'integrità fisica dei lavoratori e debbano essere considerate come macchine ai fini dell'applicazione della presente convenzione. Tali decisioni saranno prese previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate. L'iniziativa della consultazione potrà essere assunta da una qualunque di tali organizzazioni.

3. Le disposizioni della presente convenzione:

a) non si applicano ai veicoli stradali o spostantisi su rotaie, quando siano in movimento, se non per quanto attiene alla sicurezza del personale di guida;

b) non si applicano alle macchine agricole mobili, se non per quanto attiene alla sicurezza dei lavoratori il cui impiego è in rapporto con tali macchine.

Parte II. — VENDITA, AFFITTO, CESSIONE A QUALSIASI ALTRO TITOLO ED ESPOSIZIONE**Articolo 2**

1. La vendita e l'affitto di macchine i cui elementi pericolosi indicati ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo siano sprovvisti di idonei dispositivi di protezione, devono essere vietati dalla legislazione nazionale o impediti da misure altrettanto efficaci.

2. Ogni altra forma di cessione, nonché l'esposizione di macchine, i cui elementi pericolosi indicati ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, siano sprovvisti di idonei dispositivi di protezione deb-

bono, nella misura determinata dall'autorità competente, essere vietate dalla legislazione nazionale o impedita da misure altrettanto efficaci. Tuttavia, l'asportazione provvisoria, durante l'esposizione di una macchina, dei dispositivi di protezione a fini dimostrativi, non sarà considerata infrazione al presente paragrafo, sempreché vengano prese idonee precauzioni al fine di proteggere le persone da possibili rischi.

3. Tutti i bulloni, viti d'arresto e chiavette, nonché ogni altra parte saliente su parti mobili delle macchine indicata dall'autorità competente e che possa ugualmente presentare, in movimento, pericoli per le persone che vengano a contatto con dette parti, debbono essere progettati, alloggiati o protetti in modo da prevenire tali pericoli.

4. Tutti i volani, ingranaggi, coni o cilindri di frizione, camme, pulegge, cinghie, catene, pignoni, viti senza fine, bielle, guide e scanalature a *coulisse*, nonché in quanto indicati dall'autorità competente gli alberi, comprese le loro estremità ed altri organi di trasmissione che possano ugualmente presentare, in movimento, pericoli per le persone che vengano a contatto con detti elementi, devono essere progettati o protetti in modo da prevenire ogni pericolo.

Articolo 3

1. Le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano alle macchine e loro parti pericolose indicate all'articolo anzidetto che:

a) offrono, per la loro costruzione, un grado di sicurezza identico a quello che presenterebbero idonei dispositivi di protezione;

b) sono destinate ad essere sistemate o poste in modo che, in ragione della loro sistemazione o collocazione, offrano un grado di sicurezza identico a quello che presenterebbero idonei dispositivi di protezione.

2. Il solo fatto che le macchine siano costruite in modo da non soddisfare completamente, durante le operazioni di manutenzione, di lubrificazione, di cambiamento delle parti lavoratrici e di registrazione, le condizioni previste ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 2, non comporta l'applicazione del divieto di vendita, di affitto, di cessione a qualsiasi altro titolo o di esposizione previsto ai paragrafi 1 e 2 del citato articolo 2, a condizione tuttavia che dette operazioni possano essere compiute conformemente alle prescrizioni usuali di sicurezza.

3. La vendita e la cessione a qualsiasi altro titolo di macchine, destinate ad essere poste in deposito, demolite o rimesse in condizioni di normale funzionamento, potranno essere consentite anche in deroga alle prescrizioni dell'articolo 2. Tuttavia tali macchine, dopo essere state in deposito od essere state rimesse in condizioni di normale funzionamento, non potranno essere vendute, affittate, cedute a qualsiasi altro titolo od esposte, salvo che soddisfino le condizioni di cui al citato articolo 2.

Articolo 4

L'obbligo dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 competerà al venditore, al locatore, al cedente la macchina a qualsiasi altro titolo o all'espositore, nonché, in quanto previsto e conformemente alla legislazione nazionale, ai rispettivi mandatari. Lo stesso obbligo competerà al fabbricante che vende, affitta, cede a qualsiasi altro titolo od espone delle macchine.

Articolo 5

1. Ogni Stato membro potrà consentire una deroga temporanea alle disposizioni dell'articolo 2.

2. Le condizioni e la durata di tale deroga, che non potrà eccedere i tre anni dalla data di entrata in vigore, per lo Stato membro, della presente convenzione, saranno determinate dalla legislazione nazionale o disposte con altri provvedimenti altrettanto efficaci.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'autorità competente consulterà le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, nonché, occorrendo, quelle dei fabbricanti.

Parte III. — UTILIZZAZIONE

Articolo 6

1. L'utilizzazione di macchine, di cui un qualunque elemento pericoloso, comprese le parti lavoratrici (zona di lavoro), sia sprovvisto di idonei dispositivi protettivi, dev'essere vietata dalla legislazione nazionale o impedita da provvedimenti altrettanto efficaci. Qualora la presente disposizione non possa essere pienamente osservata senza completamente impedire l'utilizzazione della macchina, essa dovrà quanto meno applicarsi nella misura compatibile con detta utilizzazione.

2. Le macchine devono essere protette in modo che sia assicurato il rispetto della regolamentazione e delle norme nazionali sulla sicurezza e igiene del lavoro.

Articolo 7

L'obbligo dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 competerà al datore di lavoro.

Articolo 8

1. Le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano alle macchine e parti di macchine che, per la loro costruzione, sistemazione o collocazione offrano un grado di sicurezza identico a quello che presenterebbero idonei dispositivi di protezione.

2. Le operazioni di manutenzione, di lubrificazione, di cambiamento delle parti lavoratrici o di registrazione delle macchine o loro parti, potranno essere eseguite anche in deroga alle norme degli articoli 6 e 11, purché vengano effettuate conformemente alle prescrizioni usuali di sicurezza.

Articolo 9

1. Ogni Stato membro potrà consentire una deroga temporanea alle disposizioni dell'articolo 6.

2. Le condizioni e la durata di tale deroga, che non potrà eccedere i tre anni dalla data di entrata in vigore, per lo Stato membro, della presente convenzione, saranno determinate dalla legislazione nazionale o disposte con altri provvedimenti altrettanto efficaci.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'autorità competente consulterà le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

Articolo 10

1. Il datore di lavoro deve adottare idonee misure per mettere i lavoratori al corrente della legislazione nazionale sulla protezione delle macchine e renderli opportunamente edotti dei pericoli connessi con l'impiego delle macchine e delle precauzioni da prendere.

2. Il datore di lavoro dovrà disporre e mantenere l'ambiente di lavoro in condizioni tali da prevenire pericoli per i lavoratori addetti alle macchine considerate dalla presente convenzione.

Articolo 11

1. Nessun lavoratore deve utilizzare una macchina i cui dispositivi di protezione non siano al loro giusto posto. Non potrà essere chiesto ad alcun lavoratore di utilizzare una macchina i cui dispositivi di protezione non siano al loro giusto posto.

2. Nessun lavoratore deve rendere inefficienti i dispositivi di protezione di cui è dotata la macchina che egli utilizza. I dispositivi di protezione di cui è dotata una macchina destinata ad essere utilizzata da un lavoratore non debbono essere resi inefficienti.

Articolo 12

La ratifica della presente convenzione non pregiudica i diritti derivanti ai lavoratori dalle legislazioni nazionali in materia di sicurezza o di assicurazione sociale.

Articolo 13

Le disposizioni della presente parte della convenzione riguardanti gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori si applicheranno anche ai lavoratori indipendenti se ed in quanto, e nella misura in cui, l'autorità competente dovesse così stabilire.

Articolo 14

Ai fini dell'applicazione della presente parte della convenzione, il termine « datore di lavoro » comprende altresì, occorrendo, anche il mandatario del datore di lavoro, nel senso in cui l'intende la legislazione nazionale.

Parte IV. — NORME DI APPLICAZIONE

Articolo 15

1. Dovranno essere adottate tutte le necessarie disposizioni e misure, comprendenti anche idonee sanzioni, al fine di assicurare l'applicazione effettiva delle norme della presente convenzione.

2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione incaricherà idonei servizi ispettivi del controllo dell'applicazione delle sue norme, o si accerterà che un adeguato servizio di ispezione sia assicurato.

Articolo 16

La legislazione nazionale in applicazione delle norme della presente convenzione sarà elaborata dall'autorità competente previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e di lavoratori interessate, nonché, occorrendo, di quelle dei fabbricanti.

Parte V. — SFERA DI APPLICAZIONE

Articolo 17

1. Le norme della presente convenzione si applicheranno a tutti i settori dell'attività economica, a meno che lo Stato ratificante non ne delimiti l'applicazione, con apposita dichiarazione annessa all'atto di ratifica.

2. Nel caso di una tale dichiarazione limitante l'applicazione delle norme della presente convenzione:

a) le disposizioni della convenzione dovranno quanto meno applicarsi alle imprese o settori di attività economica che l'autorità competente, previa consultazione dei servizi d'ispezione del lavoro e delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, considererà utilizzino macchine di misura rilevante; l'iniziativa della consultazione potrà essere assunta da una qualsiasi delle organizzazioni anzidette;

b) lo Stato membro indicherà, nei rapporti da trasmettere ai termini dell'articolo 22 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del lavoro quali saranno stati i progressi da esso mano a mano conseguiti, in vista di una più ampia applicazione delle norme della convenzione.

3. Ogni Stato membro che abbia fatto una dichiarazione conformemente al precedente paragrafo 1 potrà, in qualunque momento, annullarla totalmente o parzialmente, per mezzo di una dichiarazione ulteriore.

Parte VI. — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dello Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrate.

Articolo 19

1. La presente convenzione obbligherà soltanto gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.

3. Successivamente, per ciascuno Stato membro, la Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 20

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla, trascorsi dieci anni dalla data di iniziale entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro da questi registrata. La denuncia non avrà effetto che dopo un anno dalla sua registrazione.

2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, trascorso un anno dalla scadenza del periodo decennale di cui al paragrafo precedente, non avrà fatto uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, resterà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione alla scadenza di ciascun periodo decennale alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 21

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 22

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete sulle ratifiche e denunce che egli avrà registrato ai termini degli articoli precedenti.

Articolo 23

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale, tutte le volte che lo riterrà necessario, un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 24

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e sempreché la nuova convenzione non dovesse disporre altrimenti:

a) la ratifica della nuova convenzione di revisione da parte di uno Stato membro comporterebbe *ipso jure*, ed in deroga al disposto del precedente articolo 20, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;

b) la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione.

2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in pieno vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 25

Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

CONVENTION 120

CONVENTION CONCERNANT L'HYGIENE DANS LE COMMERCE ET LES BUREAUX

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail;

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'hygiène dans le commerce et les bureaux, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que certaines de ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce huitième jour de juillet mil-neuf cent soixante-quatre, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964.

PARTIE I. OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 1

La présente convention s'applique:

- a) aux établissements commerciaux;
- b) aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau;
- c) dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la législation nationale ou à d'autres dispositions régissant l'hygiène dans l'industrie, les mines, les transports ou l'agriculture, à tous services d'autres établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau.

Article 2

L'autorité compétente peut, après consultation des organisations d'employeur et de travailleurs directement intéressées, s'il en existe, exclure de l'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention des catégories déterminées d'établissements, d'institutions, d'administrations ou de services visés à l'article 1, lorsque les circonstances et les conditions d'emploi sont telles que l'application de l'ensemble ou de certaines desdites dispositions ne conviendrait pas.

Article 3

Dans tous les cas où il n'apparaît pas certain que la présente convention s'applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, la question sera tranchée, soit par l'autorité compétente, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressés, s'il en existe, soit selon toute autre méthode conforme à la législation et à la pratique nationales.

Article 4

Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage:

a) à adopter et à maintenir en vigueur une législation qui assure l'application des principes généraux contenus dans la partie II;

b) à assurer que, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, il soit donné effet aux dispositions de la recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964, ou à des dispositions équivalentes.

Article 5

La législation donnant effet aux dispositions de la présente convention doit être établie après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe; il en sera de même pour toute législation donnant effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, aux dispositions de la recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964, ou à des dispositions équivalentes.

Article 6

1. Des mesures appropriées doivent être prises par le moyen de services d'inspection adéquats ou par d'autres moyens pour assurer l'application effective des législations visées à l'article 5.

2. Si les moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions de la présente convention le permettent, l'application effective de ces législations doit être assurée par l'institution d'un système de sanctions adéquat.

PARTIE II. PRINCIPES GENERAUX

Article 7

Tous les locaux utilisés par les travailleurs ainsi que l'équipement de ces locaux doivent être tenus en bon état d'entretien et de propreté.

Article 8

Tous les locaux utilisés par les travailleurs doivent être, soit aérés naturellement, soit ventilés artificiellement, soit les deux à la fois, d'une façon suffisante et appropriée, par apport d'air neuf ou épuré.

Article 9

Tous les locaux utilisés par les travailleurs doivent être éclairés d'une manière suffisante et appropriée; pour les locaux de travail, l'éclairage doit, autant que possible, être naturel.

Article 10

Une température aussi confortable et aussi stable que les circonstances le permettent doit être maintenue dans tous les locaux utilisés par les travailleurs.

Article 11

Tous les locaux de travail ainsi que les emplacements de travail doivent être aménagés de telle manière que la santé des travailleurs ne soit exposée à aucun effet nuisible.

Article 12

De l'eau potable ou une autre boisson saine doit être mise en quantité suffisante à la disposition des travailleurs.

Article 13

Des lieux d'aisances appropriés et des installations appropriées permettant de se laver doivent être prévus en nombre suffisant et être convenablement entretenus.

Article 14

Des sièges appropriés et en nombre suffisant doivent être mis à la disposition des travailleurs; ceux-ci doivent, dans une mesure raisonnable, avoir la possibilité de les utiliser.

Article 15

Pour permettre aux travailleurs de changer de vêtements, de déposer et de faire sécher les vêtements qu'ils ne portent pas pendant le travail, des installations appropriées doivent être prévues et convenablement entretenues.

Article 16

Les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres où un travail est normalement exécuté doivent répondre à des normes d'hygiène appropriées.

Article 17

Les travailleurs doivent être protégés par des mesures appropriées et praticables contre les substances et procédés incommodes, insalubres, ou toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Lorsque la nature du travail l'exige, l'autorité compétente doit prescrire l'utilisation d'équipements de protection individuelle.

Article 18

Les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible par des mesures appropriées et praticables.

Article 19

Tout établissement, institution, administration ou service auquel s'applique la présente convention doit, suivant son importance et suivant les risques supputés:

- a) soit posséder sa propre infirmerie ou son propre poste de premiers secours;

- b) soit posséder une infirmerie ou un poste de premiers secours en commun avec d'autres établissements, institutions, administrations ou services;
- c) soit posséder une ou plusieurs armoires, boîtes ou troussees de premiers secours.

PARTIE III. DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 21

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 22

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 23

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 24

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations

Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 25

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Article 26

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant, l'article 22 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 27

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Traduzione non ufficiale

Nota bene: *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.*

QUARANTOTTESIMA SESSIONE

(Ginevra, 17 giugno-9 luglio 1964)

CONVENZIONE 120**CONVENZIONE SULL'IGIENE NELLE AZIENDE COMMERCIALI E NEGLI UFFICI**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro ed ivi riunitasi il 17 giugno 1964, nella sua quarantottesima sessione;

Avendo deciso di adottare varie proposte relative all'igiene nelle aziende commerciali e negli uffici, argomento che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che alcune proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi otto luglio millenovecentosessantaquattro, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sull'igiene (aziende commerciali e uffici), 1964.

Parte I. OBBLIGHI DELLE PARTI**Articolo 1**

La presente convenzione si applica:

- a) alle aziende commerciali;
- b) alle aziende, istituzioni, o amministrazioni nelle quali i lavoratori sono occupati principalmente in un lavoro di ufficio;
- c) per quanto non siano già sottoposti alla disciplina della legislazione nazionale o delle altre disposizioni che regolano l'igiene nell'industria, nelle miniere, nei trasporti e nell'agricoltura, ai servizi delle altre aziende, istituzioni o amministrazioni nei quali i lavoratori siano occupati principalmente in attività commerciali o in lavori di ufficio.

Articolo 2

L'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori direttamente interessate, se esistono, può escludere dall'applicazione di tutte o di alcune disposizioni della presente convenzione determinate categorie di aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi considerati nell'articolo 1, quando le circostanze e le condizioni d'impiego siano tali da rendere non conveniente l'applicazione di tutte o di alcune delle predette disposizioni.

Articolo 3

In tutti i casi in cui non appare certo se la presente convenzione si applichi ad una azienda, ad una istituzione ovvero ad una amministrazione determinata, la questione sarà decisa dalla autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori interessati, ove esistano, ovvero secondo le altre procedure previste dalla legislazione e dalla consuetudine nazionali.

Articolo 4

Gli Stati membri che ratificano la presente convenzione si impegnano:

- a) ad adottare ed a mantenere in vigore una legislazione che assicuri l'applicazione dei principi generali contenuti nella parte II;
- b) ad assicurare che, nella misura in cui le condizioni nazionali lo consentano o le rendano desiderabile, venga dato corso alle disposizioni contenute nella raccomandazione sull'igiene (aziende commerciali ed uffici), 1964, ovvero a disposizioni equivalenti.

Articolo 5

La legislazione che dà esecuzione alle disposizioni della presente convenzione deve essere emanata previa consultazione delle organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori interessati, ove esistano; ugualmente si procederà per le disposizioni legislative che danno applicazione, nella misura in cui le condizioni nazionali lo consentano e lo rendano desiderabile, alle disposizioni della raccomandazione sull'igiene (aziende commerciali ed uffici), 1964, ovvero a disposizioni equivalenti.

Articolo 6

1. Devono essere adottati provvedimenti idonei per assicurare l'effettiva applicazione della legislazione prevista dall'articolo 5 per mezzo di adeguati servizi di ispezione o di altri sistemi.

2. Se i mezzi con cui si dà esecuzione alle disposizioni della presente convenzione lo consentono, deve essere assicurata l'effettiva applicazione della legislazione suddetta con l'istituzione di un adeguato sistema di sanzioni.

Parte II. PRINCIPI GENERALI

Articolo 7

Tutti i locali utilizzati dai lavoratori, nonché il relativo arredamento, devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e di pulizia.

Articolo 8

I locali utilizzati dai lavoratori devono essere aereati naturalmente, o ventilati artificialmente, oppure aereati con i due predetti sistemi, sempre in modo sufficiente ed opportuno con apporto di aria nuova o depurata.

Articolo 9

I locali utilizzati dai lavoratori devono essere illuminati in modo sufficiente ed opportuno; per i locali di lavoro l'illuminazione per quanto è possibile, deve essere naturale.

Articolo 10

Nei locali utilizzati dai lavoratori deve essere mantenuta la temperatura più confortevole e più stabile possibile in relazione alle circostanze.

Articolo 11

I locali di lavoro e le relative attrezzature devono essere sistemati in modo tale che la salute dei lavoratori non risulti esposta ad alcun effetto dannoso.

Articolo 12

Deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua potabile, o altra bevanda sana, in quantità sufficiente.

Articolo 13

Gabinetti ed installazioni per lavarsi devono essere previste in numero sufficiente e devono essere mantenuti in buono stato.

Articolo 14

Sedili idonei ed in numero sufficiente devono essere messi a disposizione dei lavoratori, che devono avere la possibilità di utilizzarli in modo ragionevole.

Articolo 15

Per permettere ai lavoratori di cambiare gli abiti e di depositare e far asciugare i vestiti che non sono indossati durante il lavoro, devono essere previste e mantenute in buono stato installazioni idonee.

Articolo 16

I locali sotterranei ed i locali senza finestre nei quali si svolge normalmente un lavoro devono rispondere a particolari norme d'igiene.

Articolo 17

I lavoratori devono essere protetti con provvedimenti idonei e praticabili contro le sostanze ed i procedimenti lavorativi fastidiosi, insalubri o tossici, o, per qualsiasi motivo, pericolosi. Quando la natura del lavoro lo richiede, l'autorità competente deve prescrivere l'impiego di apposito equipaggiamento di protezione individuale.

Articolo 18

I rumori e le vibrazioni, che possono produrre effetti dannosi sui lavoratori, devono essere ridotti per quanto è possibile con provvedimenti idonei e praticabili.

Articolo 19

Le aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi, ai quali si applica la presente convenzione, devono, in rapporto alla loro importanza ed agli eventuali rischi:

- a) disporre di una propria infermeria o di un proprio posto di pronto soccorso;

- b) disporre di una infermeria o di un posto di pronto soccorso in comune con altre aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi;
- c) disporre di uno o più armadi, cassette o borse di pronto soccorso.

Articolo 20

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dello Ufficio internazionale del lavoro che provvederà alla loro registrazione.

Articolo 21

1. La presente convenzione obbligherà esclusivamente gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 22

1. Gli Stati membri, che hanno ratificato la presente convenzione, possono denunciarla dopo un periodo di dieci anni dalla data dell'iniziale entrata in vigore della convenzione stessa, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro da questi registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.
2. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente convenzione, e che nell'anno successivo al periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non facciano uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, saranno vincolati per un nuovo periodo di dieci anni ed, in seguito, potranno denunciare la presente convenzione al termine di ciascun periodo di dieci anni, secondo le condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 23

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà agli Stati membri della Organizzazione internazionale del lavoro le registrazioni e le denunce che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verrà comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 24

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete relativamente alle ratifiche ed agli atti di denuncia che avrà registrato in conformità degli articoli precedenti.

Articolo 25

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, quando lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la proposta della sua revisione totale o parziale.

Articolo 26

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 22 precedente, la denuncia immediata della presente convenzione, con la riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;

b) a partire dalla entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di poter essere ratificata dagli Stati membri.

2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 27

Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

CONVENTION 122

CONVENTION CONCERNANT LA POLITIQUE DE L'EMPLOI

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail;

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitième session;

Considérant que la Déclaration de Philadelphie reconnaît l'obligation solennelle pour l'Organisation internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser la plénitude de l'emploi et l'élévation des niveaux de vie, et que le Préambule de la Constitution de l'Organisation prévoit la lutte contre le chômage et la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence convenables;

Considérant en outre qu'aux termes de la Déclaration de Philadelphie, il incombe à l'Organisation internationale du Travail d'examiner et de considérer les répercussions des politiques économiques et financières sur la politique de l'emploi, à la lumière de l'objectif fondamental selon lequel « tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales »;

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit que « toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage »;

Notant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes qui sont directement en rapport avec la politique de l'emploi, et en particulier la convention et la recommandation sur le service de l'emploi, 1948, la recommandation sur l'orientation professionnelle, 1949, la recommandation sur la formation professionnelle, 1962, ainsi que la convention et la recommandation concernant la discrimination (emploi et profession), 1958;

Considérant que ces instruments devraient être placés dans le contexte plus large d'un programme international visant à assurer l'expansion économique fondée sur le plein emploi, productif et librement choisi;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la politique de l'emploi qui sont comprises dans la huitième question à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la politique de l'emploi, 1964:

Article 1

1. En vue de stimuler la croissance et le développement économiques, d'élever les niveaux de vie, de répondre aux besoins de main-d'oeuvre et de résoudre le problème du chômage et du sous-emploi, tout Membre formulera et appliquera, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi.

2. Ladite politique devra tendre à garantir:

- a) qu'il y aura du travail pour toutes les personnes disponibles et en quête de travail;
- b) que ce travail sera aussi productif que possible;

c) qu'il y aura libre choix de l'emploi et que chaque travailleur aura toutes possibilités d'acquiescer les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d'utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion politique, son ascendance nationale ou son origine sociale.

3. Ladite politique devra tenir compte du stade et du niveau du développement économique ainsi que des rapports existant entre les objectifs de l'emploi et les autres objectifs économiques et sociaux, et sera appliquée par des méthodes adaptées aux conditions et aux usages nationaux.

Article 2

Tout Membre devra, par des méthodes adaptées aux conditions du pays et dans la mesure où celles-ci le permettent:

a) déterminer et revoir régulièrement, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, les mesures à adopter en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 1;

b) prendre les dispositions qui pourraient être requises pour l'application de ces mesures, y compris, le cas échéant, l'élaboration de programmes.

Article 3

Dans l'application de la présente convention, les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, devront être consultés au sujet des politiques de l'emploi, afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières.

Article 4

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 5

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 6

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la

faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 7

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 8

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 9

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 10

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 6 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 11

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Traduzione non ufficiale

Nota bene: *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.*

CONVENZIONE 122

CONVENZIONE SULLA POLITICA DELL'IMPIEGO

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 17 giugno 1964 nella sua quarantottesima sessione;

Considerato che la Dichiarazione di Filadelfia riconosce l'obbligo solenne per l'Organizzazione internazionale del lavoro di favorire l'attuazione, tra le differenti nazioni del mondo, di programmi diretti a realizzare il pieno impiego e l'elevazione dei livelli di vita, e che il Preambolo dello Statuto dell'Organizzazione prevede la lotta contro la disoccupazione e la garanzia di un salario che assicuri idonee condizioni di vita;

Considerato inoltre che in virtù della Dichiarazione di Filadelfia, spetta all'Organizzazione internazionale del lavoro esaminare e considerare le ripercussioni delle politiche economiche e finanziarie sulla politica dell'impiego, alla luce dell'obiettivo fondamentale secondo cui « tutti gli esseri umani, qualunque sia la loro razza, il loro credo e il loro sesso, hanno il diritto di conseguire il proprio progresso materiale ed il proprio sviluppo spirituale nella libertà e nella dignità, nella sicurezza economica e con eguali possibilità »;

Considerato che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo prevede che « ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del suo lavoro, a condizione eque e soddisfacenti di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione »;

Preso atto delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti che sono direttamente in rapporto con la politica dell'impiego, ed in particolare la convenzione e la raccomandazione sul servizio dell'impiego, 1948, la raccomandazione sull'orientamento professionale, 1949, la raccomandazione sulla formazione professionale, 1962, così come la convenzione e la raccomandazione concernenti la discriminazione (occupazione e professione) 1958;

Considerato che detti strumenti dovrebbero essere inseriti nel contesto più largo di un programma internazionale tendente ad assicurare l'espansione economica fondata sulla piena occupazione, produttiva e liberamente scelta;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla politica dell'impiego che sono comprese nell'ottava questione all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi nove luglio millenovecentosessantaquattro, la convenzione sotto indicata che sarà denominata Convenzione sulla politica dell'impiego, 1964.

Articolo 1

1. Allo scopo di stimolare il progresso e lo sviluppo economico, di elevare i livelli di vita, di corrispondere ai bisogni di manodopera e di risolvere il problema della disoccupazione e della sottoccupazione, ogni Stato membro formulerà ed applicherà, come obiettivo essenziale, una politica attiva tendente a promuovere il pieno impiego, produttivo e liberamente scelto.

2. Tale politica dovrà tendere a garantire:

- a) che vi sarà lavoro per tutte le persone disponibili e in cerca di lavoro;
- b) che tale lavoro sarà il più produttivo possibile;
- c) che vi sarà libera scelta dell'occupazione e che ogni lavoratore avrà tutte le possibilità per acquisire le qualificazioni necessarie per occupare un impiego che gli convenga e di utilizzare in tale

impiego le sue qualificazioni nonché le sue attitudini, qualunque sia la sua razza, il suo sesso, la sua religione, la sua opinione politica, la sua ascendenza nazionale o la sua origine sociale.

3. Detta politica attiva dovrà tener conto della situazione e del livello di sviluppo economico così come dei rapporti esistenti tra gli obiettivi dell'impiego e gli altri obiettivi economici e sociali e sarà applicata con metodi adatti alle condizioni ed agli usi nazionali.

Articolo 2

Ogni Stato membro dovrà, con metodi adatti alle condizioni del paese e nella misura in cui esse lo permettano:

a) determinare e rivedere regolarmente nel quadro di una politica economica e sociale coordinata le misure da adottare al fine di raggiungere gli obiettivi indicati all'articolo 1;

b) prendere le disposizioni che potrebbero essere richieste per l'applicazione di tali misure, ivi compresa, se necessario, la elaborazione dei programmi.

Articolo 3

Nell'applicazione della presente convenzione, i rappresentanti degli ambienti interessati alle misure da adottare, ed in particolare i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovranno essere consultati in merito alle politiche dell'impiego, in modo da tenere pienamente conto della loro esperienza e della loro opinione, e affinché collaborino pienamente alla elaborazione di dette politiche e portino il proprio ausilio per ottenere adesioni in favore di queste ultime.

Articolo 4

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dello Ufficio internazionale del lavoro che provvederà alla loro registrazione.

Articolo 5

1. La presente convenzione obbligherà esclusivamente gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate.

3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della propria ratifica.

Articolo 6

1. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente convenzione possono denunciarla alla fine di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione stessa mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro da questi registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.

2. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente convenzione e che, nell'anno successivo al periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non faranno uso della facoltà di denuncia

prevista dal presente articolo, saranno vincolati per un ulteriore periodo di dieci anni e, in seguito, potranno denunciare la presente convenzione alla fine di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 7

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione delle ratifiche e delle denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.

2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verrà comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 8

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete circa le ratifiche e le denunce che avrà registrato secondo gli articoli precedenti.

Articolo 9

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, quando lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la proposta della sua revisione totale o parziale.

Articolo 10

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 6 precedente, la denuncia immediata della presente convenzione con la riserva che la nuova convenzione sia entrata in vigore;

b) a partire dall'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di poter essere ratificata dagli Stati membri.

2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 11

Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

CONVENTION 123

CONVENTION CONCERNANT L'AGE MINIMUM D'ADMISSION AUX TRAVAUX
SOUTERRAINS DANS LES MINES

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail;

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1965, en sa quarante-neuvième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'âge minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines, question qui est comprise dans le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Notant que la convention des travaux souterrains (femmes), 1935, interdit en principe l'emploi d'aucune personne du sexe féminin, quel que soit son âge, aux travaux souterrains dans les mines;

Notant que la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, qui s'applique aux mines, prévoit que les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances;

Notant que cette convention énonce en outre qu'en ce qui concerne les emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont remplis, sont dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées, les lois nationales doivent, soit fixer elles-mêmes un âge ou des âges supérieurs à quinze ans pour l'admission des jeunes gens et adolescents à ces emplois, soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de le faire;

Considérant qu'étant donné la nature des travaux souterrains dans les mines, il y a lieu d'adopter des normes internationales fixant un âge supérieur à quinze ans pour l'admission à de tels travaux;

Après avoir décidé que ces normes prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent soixante-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965:

Article 1

1. Aux fins de l'application de la présente convention, le terme « mine » s'entend de toute entreprise, soit publique, soit privée, dont le but est l'extraction de substances situées en dessous du sol, et qui comporte l'emploi souterrain de personnes.

2. Les dispositions de la présente convention relatives à l'emploi ou au travail souterrains dans les mines couvrent l'emploi ou le travail souterrains dans les carrières.

Article 2

1. Les personnes n'ayant pas atteint un âge minimum déterminé ne doivent pas être employées ou travailler sous terre dans les mines.

2. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit spécifier cet âge minimum dans une déclaration annexée à sa ratification.

3. L'âge minimum ne peut, en aucun cas, être inférieur à seize ans.

Article 3

Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une déclaration ultérieure, qu'il relève l'âge minimum spécifié au moment de sa ratification.

Article 4

1. Toutes les mesures nécessaires, y compris l'adoption de sanctions appropriées, doivent être prises par l'autorité compétente pour assurer l'application effective des dispositions de la présente convention.

2. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à disposer d'un système d'inspection approprié pour surveiller l'application des dispositions de la convention, ou à vérifier qu'une inspection appropriée est effectuée.

3. La législation nationale doit déterminer les personnes chargées d'assurer l'exécution des dispositions de la présente convention.

4. L'employeur doit tenir des registres qui seront à la disposition des inspecteurs et qui indiqueront, pour chaque personne employée ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l'âge minimum d'admission spécifié:

- a) la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible;
- b) la date à laquelle la personne a été employée ou a travaillé sous terre, dans l'entreprise, pour la première fois.

5. L'employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l'âge minimum d'admission spécifié; ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l'entreprise, pour la première fois.

Article 5

L'âge minimum d'admission qui doit être spécifié en vertu des articles 2 et 3 de la présente convention doit être fixé après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés.

Article 6

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 7

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 8

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 9

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 10

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 11

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 12

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 8 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 13

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Traduzione non ufficiale

Nota bene: *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.*

QUARANTANOVESIMA SESSIONE

(Ginevra, 2-23 giugno 1965)

CONVENZIONE 123

CONVENZIONE SULL'ETÀ MINIMA DI AMMISSIONE AI LAVORI SOTTERRANEI
NELLE MINIERE

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 2 giugno 1965 nella sua quarantanovesima sessione;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative all'età minima di ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere, questione compresa nel quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Rilevato che la convenzione sui lavori sotterranei (donne) del 1935, proibisce in via di principio qualsiasi impiego di persone di sesso femminile, qualunque sia la loro età, ai lavori sotterranei nelle miniere;

Rilevato che la convenzione (riveduta) sull'età minima (industria) del 1937, che si applica alle miniere, prevede che i ragazzi di età inferiore a 15 anni non possono essere impiegati o lavorare negli stabilimenti industriali, pubblici o privati, o nelle loro succursali;

Rilevato che questa convenzione enuncia inoltre che, in relazione agli impieghi che, per loro natura o per le condizioni nelle quali essi vengono svolti, sono pericolosi per la vita, la salute o la moralità delle persone che vi sono occupate, le leggi nazionali devono fissare un'età o delle età superiori a 15 anni per l'ammissione dei giovani e adolescenti a questi impieghi, oppure conferire ad una autorità idonea il potere di farlo;

Considerato che, data la natura dei lavori in sotterraneo nelle miniere, è opportuno adottare norme internazionali che stabiliscano una età superiore a 15 anni per l'ammissione a tali lavori;

Avendo deciso che queste norme assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventidue giugno millenovecentosessantacinque, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sull'età minima (lavori sotterranei), 1965:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, il termine « miniera » si riferisce ad ogni impresa, pubblica o privata, il cui oggetto è l'estrazione di sostanze situate nel sottosuolo, e che comporta l'impiego sotterraneo di persone.

2. Le disposizioni della presente convenzione relative all'impiego o al lavoro sotterranei nelle miniere comprendono l'impiego o il lavoro sotterranei nelle cave.

Articolo 2

1. Le persone che non abbiano raggiunto un'età minima determinata non devono essere impiegate o lavorare all'interno delle miniere.

2. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione deve specificare questa età minima in una dichiarazione annessa alla sua ratifica.

3. L'età minima non può, in nessun caso, essere inferiore a 16 anni.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, con una dichiarazione successiva, di aver elevato l'età minima specificata al momento della sua ratifica.

Articolo 4

1. Tutte le misure necessarie, ivi compresa l'adozione di sanzioni appropriate, devono essere prese dall'autorità competente al fine di assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente convenzione.

2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione si impegna a disporre di un sistema di ispezione appropriato per sorvegliare l'applicazione delle disposizioni della convenzione oppure a controllare che una ispezione appropriata sia effettuata.

3. La legislazione nazionale deve indicare le persone incaricate di assicurare l'esecuzione delle disposizioni della presente convenzione.

4. Il datore di lavoro deve tenere dei registri che saranno a disposizione degli ispettori e che indicheranno, per ogni persona impiegata o che lavora in sotterraneo e che abbia superato di meno di due anni l'età minima di ammissione specificata:

- a) la data di nascita, debitamente certificata nella misura del possibile;
- b) la data alla quale la persona è stata impiegata o ha lavorato in sotterraneo, nell'impresa, per la prima volta.

5. Il datore di lavoro deve, dietro richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, mettere a loro disposizione gli elenchi delle persone impiegate o lavoranti in sotterraneo che abbiano superato di meno di due anni l'età minima di ammissione specificata; questi elenchi devono indicare la data di nascita di queste persone e la data alla quale esse sono state impiegate o hanno lavorato in sotterraneo, nella impresa, per la prima volta.

Articolo 5

L'età minima d'ammissione, che deve essere specificata in virtù degli articoli 2 e 3 della presente convenzione, deve essere fissata dopo consultazioni delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

Articolo 6

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e da lui registrate.

Articolo 7

1. La presente convenzione obbligherà solo gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.

3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratifica.

Articolo 8

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni dalla sua entrata in vigore iniziale, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto se non dopo un anno che è stata registrata.

2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che nel periodo di un anno dopo la scadenza dei dieci anni menzionati al paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni e in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 9

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà la loro attenzione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 10

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo ad ogni ratifica ed ad ogni atto di denuncia che egli avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 11

Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 12

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 8 che precede, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;

b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe d'essere aperta alla ratifica degli Stati membri.

2. La presente convenzione resterebbe in vigore, in ogni caso, nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 13

Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

CONVENTION 124

CONVENTION CONCERNANT L'EXAMEN MEDICAL D'APTITUDE DES ADOLESCENTS A L'EMPLOI AUX TRAVAUX SOUTERRAINS DANS LES MINES

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1965, en sa quarante-neuvième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'examen médical d'aptitude des adolescents à l'emploi aux travaux souterrains dans les mines, question qui est comprise dans le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Notant que la convention sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946, qui s'applique aux mines, prévoit que les enfants et adolescents de moins de dix-huit ans ne pourront être admis à l'emploi par une entreprise industrielle que s'ils ont été reconnus aptes à l'emploi auquel ils seront occupés à la suite d'un examen médical approfondi, que l'emploi d'un enfant ou d'un adolescent de moins de dix-huit ans ne pourra être continué que moyennant renouvellement de l'examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année et que la législation nationale devra comporter des dispositions visant des examens médicaux supplémentaires;

Notant que la convention dispose en outre que, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l'examen médical d'aptitude à l'emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu'à l'âge de vingt et un ans au moins et que la législation nationale devra, soit déterminer les emplois ou catégories d'emplois pour lesquels cette obligation s'impose, soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de les déterminer;

Considérant qu'étant donné les risques que présentent, pour la santé, les travaux souterrains dans les mines, il y a lieu d'adopter des normes internationales exigeant un examen médical d'aptitude à l'emploi souterrain dans les mines ainsi que des examens médicaux périodiques jusqu'à l'âge de vingt et un ans, et spécifiant la nature de ces examens;

Après avoir décidé que ces normes prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965:

Article 1

1. Aux fins de l'application de la présente convention, le terme « mine » s'entend de toute entreprise, soit publique, soit privée, dont le but est l'extraction de substances situées en dessous du sol, et qui comporte l'emploi souterrain de personnes.

2. Les dispositions de la présente convention relatives à l'emploi ou au travail souterrains dans les mines couvrent l'emploi ou le travail souterrains dans les carrières.

Article 2

1. Un examen médical approfondi d'aptitude à l'emploi et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois seront exigés pour les personnes âgées de moins de vingt et un ans, en vue de l'emploi et du travail souterrains dans les mines.

2. L'adoption d'autres mesures concernant la surveillance médicale des adolescents entre dix-huit et vingt et un ans sera néanmoins permise lorsque l'autorité compétente estime, après avis médical, que de telles mesures sont équivalentes à celles exigées au paragraphe 1, ou plus efficaces, et qu'elle

a consulté les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées et a obtenu leur accord.

Article 3

1. Les examens médicaux prévus à l'article 2 doivent :
 - a) être effectuées sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin qualifié agréé par l'autorité compétente;
 - b) être attestés de façon appropriée.
2. Une radiographie des poumons sera exigée lors de l'examen d'embauchage et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs.
3. Les examens médicaux exigés par la présente convention ne doivent entraîner de frais ni pour les adolescents ni pour leurs parents ou tuteurs.

Article 4

1. Toutes les mesures nécessaires, y compris l'adoption de sanctions appropriées, doivent être prises par l'autorité compétente pour assurer l'application effective des dispositions de la présente convention.
2. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à disposer d'un système d'inspection approprié pour surveiller l'application des dispositions de la convention ou à vérifier qu'une inspection appropriée est effectuée.
3. La législation nationale doit déterminer les personnes chargées d'assurer l'exécution des dispositions de la présente convention.
4. L'employeur doit tenir des registres qui seront à la disposition des inspecteurs et qui indiqueront, pour chaque personne âgée de moins de vingt et un ans employée ou travaillant sous terre :
 - a) la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible;
 - b) des indications sur la nature de la tâche;
 - c) un certificat attestant l'aptitude à l'emploi, mais ne fournissant aucune indication d'ordre médical.
5. L'employeur doit mettre à la disposition des représentants des travailleurs, sur leur demande, les renseignements mentionnés au paragraphe 4.

Article 5

L'autorité compétente dans chaque pays doit consulter les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées avant de déterminer la politique générale d'application de la présente convention et d'adopter une réglementation destinée à donner suite à celle-ci.

Article 6

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 7

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 8

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 9

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 10

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 11

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 12

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 8 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 13

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Traduzione non ufficiale

Nota bene: *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.*

CONVENZIONE 124

CONVENZIONE SULL'ESAME MEDICO ATTITUDINALE DEGLI ADOLESCENTI PER L'IMPIEGO IN LAVORI SOTTERRANEI NELLE MINIERE

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 2 giugno 1965, nella sua quarantanovesima sessione;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative all'esame medico attitudinale degli adolescenti per l'impiego in lavori sotterranei nelle miniere, questione compresa nel quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Rilevato che la convenzione sull'esame medico degli adolescenti (industria) del 1946, che si applica alle miniere, prevede che i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore ai 18 anni non potranno essere ammessi al lavoro da parte di una impresa industriale se non sono stati riconosciuti idonei all'impiego al quale essi saranno adibiti a seguito di un esame medico approfondito; che l'impiego di un fanciullo e di un adolescente di età inferiore ai 18 anni non potrà essere prolungato se non attraverso il rinnovo dell'esame medico ad intervalli che non oltrepassano un anno e che la legislazione nazionale dovrà prevedere disposizioni per gli esami medici supplementari;

Rilevato che la convenzione dispone inoltre che, per i lavori che presentano rischi elevati per la salute, l'esame medico attitudinale all'impiego e i rinnovi periodici devono essere richiesti fino all'età di 21 anni almeno e che la legislazione nazionale dovrà determinare gli impieghi o categorie d'impieghi per i quali questo obbligo s'impone oppure attribuire a un'autorità idonea il potere di farlo;

Considerato che, a causa dei rischi che presentano per la salute i lavori sotterranei nelle miniere, è opportuno adottare delle norme internazionali che esigano un esame medico attitudinale all'impiego sotterraneo nelle miniere nonché esami medici periodici fino all'età di 21 anni, e che specifichino la natura di questi esami;

Avendo deciso che queste norme assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventitré giugno millenovecentosessantacinque, la seguente convenzione che sarà denominata **Convenzione sull'esame medico degli adolescenti (lavori sotterranei), 1965:**

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione il termine miniera si riferisce ad ogni impresa sia pubblica che privata, il cui oggetto è l'estrazione di sostanze situate nel sottosuolo e che comporta l'impiego in sotterraneo di persone.

2. Le disposizioni della presente convenzione relative all'impiego o al lavoro in sotterraneo nelle miniere sono ugualmente applicabili all'impiego e al lavoro sotterraneo nelle cave.

Articolo 2

1. Un esame medico approfondito per l'attitudine all'impiego ed esami periodici successivi a intervalli che non superino i 12 mesi saranno richiesti per le persone minori di 21 anni, in vista dello impiego e del lavoro in sotterraneo nelle miniere.

2. L'adozione di altre misure concernenti la sorveglianza medica degli adolescenti tra 18 e 21 anni sarà nondimeno permessa quando l'autorità competente ritenga, dopo parere medico, che tali misure, sono equivalenti a quelle richieste al paragrafo 1), o più efficaci, e dopo avere consultato le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate ed ottenuto il loro accordo.

Articolo 3

1. Gli esami medici previsti dall'articolo 2 debbono:
 - a) essere effettuati sotto la responsabilità e la sorveglianza di un medico qualificato autorizzato dall'autorità competente;
 - b) essere certificati in maniera appropriata.
2. Una radiografia dei polmoni sarà richiesta all'atto dell'esame medico di ammissione e ugualmente, se ciò è considerato necessario dal punto di vista medico, in occasione degli esami successivi.
3. Gli esami medici richiesti dalla presente convenzione non debbono comportare spese né per gli adolescenti né per i loro genitori o tutori.

Articolo 4

1. Ogni misura necessaria, compresa l'adozione di sanzioni appropriate, deve essere presa dalla autorità competente per assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente convenzione.
2. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione si impegna a disporre di un sistema di ispezione appropriato per sorvegliare l'applicazione delle disposizioni della convenzione o a verificare che una ispezione appropriata sia effettuata.
3. La legislazione nazionale deve determinare le persone incaricate di assicurare l'esecuzione delle disposizioni della presente convenzione.
4. Il datore di lavoro deve avere dei registri che saranno a disposizione degli ispettori e che indicheranno per ciascuna persona minore di 21 anni impiegata o che lavora sotto terra:
 - a) la data di nascita, debitamente certificata nella misura del possibile;
 - b) le indicazioni sulla natura dei compiti;
 - c) un certificato attestante l'attitudine all'impiego ma che non fornisca alcuna indicazione d'ordine medico.
5. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori, su loro domanda, le informazioni di cui al paragrafo 4.

Articolo 5

L'autorità competente di ciascun paese è tenuta a consultare le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate prima di determinare la politica generale di applicazione della presente convenzione e prima di adottare una regolamentazione destinata ad attuarla.

Articolo 6

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dello Ufficio internazionale del lavoro e da lui registrate.

Articolo 7

1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore 12 mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito la convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro 12 mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 8

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data della entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro da lui registrata. La denuncia avrà effetto solamente dopo un anno dalla sua registrazione.

2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e in seguito potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 9

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e le denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà la loro attenzione sulle data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 10

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete riguardanti tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 11

Ogni qual volta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e esaminerà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione riguardante la revisione totale o parziale della convenzione stessa.

Articolo 12

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante il precedente articolo 8, la denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;

b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.

2. La presente convenzione resterebbe in vigore in ogni caso nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 13

Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

CONFERENCE INTERNATIONAL DU TRAVAIL

CONVENTION 127

CONVENTION CONCERNANT LE POIDS MAXIMUM DES CHARGES POUVANT ETRE TRANSPORTEES PAR UN SEUL TRAVAILLEUR, ADOPTEE PAR LA CONFERENCE A SA CINQUANTE ET UNIEME SESSION, GENEVE, 28 JUIN 1967

(*Texte authentique*)

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1967, en sa cinquante et unième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent soixante-sept, la convention, ci-après qui sera dénommée Convention sur le poids maximum, 1967:

Article 1

Aux fins de la présente convention:

- a) l'expression « transport manuel de charges » désigne tout transport où le poids de la charge est entièrement supporté par un seul travailleur; elle comprend le soulèvement et la pose de la charge;
- b) l'expression « transport manuel régulier de charges » désigne toute activité consacrée de manière continue ou essentielle au transport manuel de charges ou comportant normalement, même de manière discontinue, le transport manuel de charges;
- c) l'expression « jeune travailleur » désigne tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans.

Article 2

1. La présente convention s'applique au transport manuel régulier de charges.
2. La présente convention s'applique à tous les secteurs d'activité économique pour lesquels le Membre intéressé a un système d'inspection du travail.

Article 3

Le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis.

Article 4

Aux fins de l'application du principe énoncé à l'article 3 ci-dessus, les Membres tiendront compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté.

Article 5

Chaque Membre prendra les mesures nécessaires pour que tout travailleur affecté au transport manuel de charges autres que légères reçoive, avant cette affectation, une formation satisfaisante, quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé et d'éviter les accidents.

Article 6

En vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges, des moyens techniques appropriés seront utilisés dans toute la mesure possible.

Article 7

1. L'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée.

2. Lorsque des femmes et des jeunes travailleurs sont affectés au transport manuel de charges, le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

Article 8

Chaque Membre prendra, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, et en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention.

Article 9

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 10

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 11

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 12

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 13

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 14

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 15

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 11 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 16

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa cinquante et unième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 29 juin 1967.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce trentième jour de juin 1967:

Le Président de la Conférence

G. TESEMMA

Le Directeur général du Bureau international du Travail

DAVID A. MORSE

Le texte de la Convention présenté ici est une copie exacte du texte authentiqué par les signatures du Président de la Conférence internationale du Travail et du Directeur général du Bureau international du Travail.

Copie certifiée conforme et complète,

pour le Directeur général du Bureau international du Travail

Traduzione non ufficiale

Nota bene: *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.*

CINQUANTUNESIMA SESSIONE

(Ginevra, 7-29 giugno 1967)

CONVENZIONE 127**CONVENZIONE SUL PESO MASSIMO DEI CARICHI CHE POSSONO ESSERE TRASPORTATI DA UN SOLO LAVORATORE**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 7 giugno 1967, per la sua cinquantunesima sessione;

Avendo deciso di adottare varie proposte relative al peso massimo dei carichi che possono essere trasportati da un solo lavoratore, questione posta al sesto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che dette proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentosessantasette, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sul peso massimo, 1967:

Articolo 1

Ai fini della presente convenzione:

a) l'espressione « trasporto manuale dei carichi » indica ogni trasporto nel quale il peso del carico è interamente sopportato da un solo lavoratore; essa comprende il sollevamento e il deposito del carico;

b) l'espressione « trasporto manuale regolare di carichi » indica ogni attività rivolta, in maniera continua o prevalente, al trasporto manuale di carichi o che comporti, normalmente, sia pure in maniera discontinua, il trasporto manuale di carichi;

c) l'espressione « giovane lavoratore » indica i lavoratori di età inferiore a diciotto anni.

Articolo 2

1. La presente convenzione si applica al trasporto manuale regolare di carichi.

2. La presente convenzione si applica a tutti i settori di attività economica per i quali lo Stato membro interessato ha un sistema di ispezione del lavoro.

Articolo 3

Il trasporto manuale, da parte di un lavoratore, di carichi il cui peso potrebbe compromettere la sua salute o la sua sicurezza non deve essere né richiesto né ammesso.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione del principio enunciato al precedente articolo 3, gli Stati membri terranno conto di tutte le condizioni nelle quali il lavoro deve essere eseguito.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro adotterà le misure necessarie affinché ogni lavoratore addetto al trasporto manuale di carichi diversi da quelli leggeri riceva, prima di esservi adibito, una formazione soddisfa-

cente relativamente ai metodi di lavoro da utilizzare, al fine di salvaguardare la salute e di evitare gli infortuni.

Articolo 6

Al fine di limitare o di facilitare il trasporto manuale di carichi saranno utilizzati, in tutta la misura possibile, mezzi tecnici appropriati.

Articolo 7

1. L'impiego di donne e di giovani lavoratori al trasporto manuale di carichi diversi da quelli leggeri sarà limitato.

2. Qualora donne e giovani lavoratori siano adibiti al trasporto manuale di carichi, il peso massimo di tali carichi dovrà essere nettamente inferiore a quello ammesso per gli uomini.

Articolo 8

Ciascuno Stato membro adotterà, con legge o con ogni altro metodo conforme alla prassi ed alle condizioni nazionali, e previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, le misure necessarie per dare applicazione alle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 9

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dello Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrate.

Articolo 10

1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri siano state registrate dal Direttore generale.

3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui sia stata registrata la rispettiva ratifica.

Articolo 11

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dopo la data iniziale della sua entrata in vigore, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro da lui registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo essere stata registrata.

2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 12

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 13

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità dell'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete sulle ratifiche e gli atti di denuncia che avrà registrato conformemente ai precedenti articoli.

Articolo 14

Ogni qual volta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 15

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe, *ipso jure*, nonostante il precedente articolo 11, denuncia immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;

b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.

2. La presente convenzione rimarrebbe comunque in vigore, nella sua forma e contenuto, per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 16

Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.